Città di Ivrea



GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – PERIODO 2021 / 2025 -

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

PREMESSA	5
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA	5
PARTE PRIMA	9
DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	9
Art. 2 - Durata dell'appalto ed opzioni di modifica del contratto	
Art. 3 – Ammontare presunto dell'appalto	
PARTE II	
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	12
CAPO I	12
TIPOLOGIE DI UTENZE ED ORGANIZZAZIONE GENERALE	12
Art. 4 - Tipologia dell'utenza	12
Art. 5 - Tipologia del servizio richiesto	12
Art. 6 - Ubicazione dei plessi scolastici	14
Art. 7 – Dimensione stimata dell'utenza	16
Art. 8 - Calendario per l'erogazione del servizio	18
Art. 9 - Variazione di tipologia o della dimensione dell'utenza	
Art. 10 - Sistema di segnalazione presenze/assenze SMS o con altra procedura informatizzata	19
CAPO II	20
STRUTTURA DEL MENU'	20
CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME	
SICUREZZA ALIMENTARE	20
Art. 11 – Caratteristiche del menù	20
Art. 12 – Struttura del menù	22
Art. 13 - Diete speciali o etiche	24
Art. 14 - Diete in bianco	25
Art. 15 - Variazione del menù	26
Art. 16- Caratteristiche delle derrate alimentari	26
Art. 17 – Verifica della provenienza delle derrate	32
Art. 18 - Grammature	
Art. 19 – Approvvigionamento ed etichettatura delle derrate	34
Art. 20 – Divieto di riciclo	37
CAPO III	37
MANIPOLAZIONE E COTTURA	37
Art. 21 – Obiettivi del processo	37
Art. 22 – Preparazione piatti freddi	
Art. 23 - Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione	38
Art. 24 - Linea refrigerata	
Art. 25 - Pentolame per la cottura	
Art. 26 - Condimenti	40

Art. 27 - Manuale di Autocontrollo – Controlli di igiene	40
CAPO IV	
DISTRIBUZIONE DEI PASTI	42
Art. 28 – Personale addetto alla distribuzione	42
Art. 29 – Informazioni all'utenza – " <i>Piatto campione"</i>	42
Art. 30 - Operazioni da effettuare prima, durante e dopo la distribuzione	43
Art. 31 – Stoviglie, tovaglie e tovaglioli	45
CAPO V	46
SERVIZI COMPLEMENTARI	46
SEZIONE I - TRASPORTO	46
Art. 32 - Mezzi di trasporto	46
Art. 33 - Contenitori	47
Art. 34 - Orari di trasporto e consegna dei pasti	48
Sezione II – Servizi di Pulizia e Sanificazione	49
Art. 35 – Caratteristiche generali del servizio	49
Art. 36 - Interventi di disinfestazione e derattizzazione	
Art. 37 – Conservazione del materiale di pulizia	50
Art. 38 - Personale dedicato al lavaggio e alla pulizia	51
Art. 39 - Pulizie esterne	
Art. 40 - Servizi igienici	51
PARTE III	52
CENTRO COTTURA – PIANO DELLE EMERGENZE	52
LOCALI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE	52
Art. 41 – Disponibilità del Centro cottura	52
Art. 42 – Decorrenza della disponibilità del Centro cottura	54
Art. 43 – Riserva di controllo del Committente	54
Art. 44 – Gestione delle emergenze	55
Art. 45 – Gestione dell'emergenza sanitaria	
Art. 46 – Migliorie e manutenzione dei locali destinati alla distribuzione	
PARTE V	57
PERSONALE	57
Art. 47 - Requisiti e formazione del personale	
Art. 48 - Responsabile di Progetto – Direttore del Servizio	
 Art. 49 – Disposizioni normative applicabili ai lavoratori dell'Appaltatore – Clausola di manleva	
Art. 50 – Clausola sociale	
PARTE VI	66
GARANZIE DI QUALITA', CONTROLLI	
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	
Art. 51 - Monitoraggio ed autocontrollo da parte dell'Appaltatore	
Art. 52- Tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto	
Art. 53 – Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative	
Art. 54 – Diritto al controllo da parte del Committente	

Art. 55 - Organismi preposti al controllo	73
Art. 56 - Diritto di controllo da parte dei rappresentanti degli utenti (Commissione n	nensa) 74
Art. 57 - Tipologia dei controlli	74
Art. 58 - Blocco delle derrate	
Art. 59 – Prescrizioni all'Appaltatore	77
Art. 60 - Penalità contrattuali	77
Art. 61 – Procedimento per l'applicazione delle penalità contrattuali	81
Art. 62 – Risoluzione del contratto	82
PARTE VII	_
GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO	_
Art. 63- Gestione della fase esecutiva del contratto in conformità al D.M. 10 marzo 2	.020 84
Art. 64 - Attrezzature	
Art. 65 – Carta dei servizi e progetti speciali	
Art. 66 - Consegna all'Impresa degli immobili e degli impianti	
Art. 67 - Piano di evacuazione	
Art. 68 – Verifica periodica degli immobili e degli impianti	
Art. 69 - Divieto di variazione della destinazione d'uso	
Art. 70 - Licenze e Autorizzazioni	
Art. 71 - Riconsegna all'A.C. degli immobili, impianti, attrezzature, arredi ed utensili	
Art. 72 – Spese inerenti al contratto	
CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPI	
Art. 73 – Adeguamento ai Protocolli di Sicurezza emanati a causa dell'emergenza ep	•
PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 74 – Recesso dal contratto	
Art. 75 - Controversie	
Art. 76 – Domicilio legale dell'Appaltatore	
Art. 77 – Rinvio	
Art. 78– Inefficacia di clausole aggiuntive	
Art. 79 – Informativa sul trattamento dei dati personali	
Art. 80 – Protocollo di legalità	97

PREMESSA

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO

(art. 23, comma 14, codice dei contratti pubblici)

Il servizio di ristorazione scolastica viene gestito da tempo dalla Città di Ivrea con il sistema dell'appalto attraverso la preparazione dei pasti, in legame fresco-caldo, in apposito centro cottura di proprietà comunale.

Quasi tutti gli alimenti utilizzati nella refezione scolastica sono di provenienza biologica certificata, le carni sono tutte di provenienza nazionale, come l'olio extravergine. I pasti - preparati dall'Appaltatore nel centro cottura comunale - vengono poi trasportati presso i singoli plessi scolastici e distribuiti a cura dello stesso Appaltatore.

Il <u>menù</u> tipo di un pranzo consiste in un primo piatto, un secondo con contorno, frutta e pane.

Il <u>Servizio di refezione</u> comprende anche la merenda per tutti i bambini frequentanti le scuole infanzia e gli alunni delle primarie iscritti al servizio di pre-post scuola, il pranzo a sacco consegnato agli alunni in occasione di gite, nonché il servizio mensa a favore dei dipendenti comunali.

Il servizio prevede anche "diete speciali", dovute a motivi sanitari (prescrizioni, allergie, intolleranze alimentari dietro presentazione di certificato medico), religiosi (diete islamiche prive di carne di maiale o di tutti i tipi di carne) o etici (vegetariane).

Sono circa 1250 i pasti che vengono distribuiti, nei giorni di rientro pomeridiano, nelle scuole di Ivrea - dalle scuole per l'infanzia alle scuole secondarie di primo grado - sulla base di un menù stagionale che garantisce una dieta equilibrata, certificata dall'Asl.

La presenza di una Commissione mensa, eletta ogni due anni dai genitori degli alunni, garantisce il necessario controllo sul rispetto dei menu previsti e, attraverso una costante discussione e confronto, ha portato a diversi aggiornamenti e modifiche degli stessi menù.

Il pasto fornito offre ai ragazzi la opportunità di provare una grande varietà di alimenti e di preparazioni, costituendo un momento prezioso di educazione alimentare, oltreché di socialità e di condivisione con i compagni.

Si tratta di elementi di valore del servizio di refezione scolastica, evidentemente condivisi dalla generalità delle famiglie, tanto è vero che i casi in cui è stata manifestata la volontà di usufruire della possibilità di consumare i pasti preparati a casa, assommano, almeno fino ad oggi, a poche unità.

In questo contesto la Città di Ivrea intende, con il presente appalto, mantenere ed implementare le garanzie di elevata qualità del servizio, sia sotto il profilo delle materie prime e dei metodi di preparazione degli alimenti, che sotto l'aspetto del suo valore educativo.

Elemento qualificante del presente appalto - ed in posizione di discontinuità con il precedente - è dato dall'onere, posto a carico dell'Appaltatore, di dotarsi di un proprio centro cottura al fine di procedere alla preparazione dei pasti.

Il nuovo centro cottura dovrà garantire un intervallo massimo fra il momento di confezionamento del pasto ai fini di trasporto e quello di consegna al singolo plesso scolastico non superiore a 45 minuti.

Integrano il nuovo appalto i "Criteri Ambientali Minimi" recati dal Decreto 10 marzo 2020 (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) al fine di implementare la sostenibilità ambientale del servizio.

Nel quadro appena descritto gli obiettivi fondamentali da raggiungere da parte dell'Appaltatore sono i seguenti:

- Flessibilità nella gestione del servizio e adattamento continuo ai protocolli sanitari emanati dalle Autorità Competenti per il contrasto della diffusione del virus "Covid19";

- Garanzia assoluta della qualità dei pasti, con elevata percentuale di prodotti biologici, di prodotti "DOP" ed "IGP", di derrate fresche e stagionali in alternativa ai prodotti surgelati;
- Sostenibilità ambientale, attraverso l'uso di piatti, stoviglie e bicchieri riutilizzabili, utilizzo dell'acqua potabile di rete, attuazione della raccolta differenziata.
- Attuazione di progetti di solidarietà, mediante l'utilizzo di alcuni prodotti del commercio equo e solidale, gestione delle eccedenze a favore di enti terzi con scopi sociali;
- Sviluppo della qualità del servizio mediante la creazione di una apposita carta dei servizi resi a favore degli utenti e delle famiglie, sistemi di valutazione della qualità e di "customer satisfaction", istituzione di rapporti con gli organismi di partecipazione, educazione alimentare agli alunni.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica, nonché del servizio mensa a favore dei dipendenti del Comune di Ivrea.
- 2. L'appalto prevede, nelle sue linee essenziali, la preparazione e il confezionamento dei pasti presso centro cottura in disponibilità in capo all'affidatario, secondo il legame fresco-caldo, il trasporto, la distribuzione, il riordino e la pulizia dei locali di ricevimento e di consumo dei pasti, il lavaggio delle stoviglie presso i plessi scolastici e la mensa dipendenti, la gestione dei rifiuti con conferimento differenziato negli appositi contenitori, il ritiro e lavaggio, dai locali di consumo del pasto, dei contenitori sporchi.
- 3. Sono, inoltre, comprese nell'appalto tutte le attività strumentali e funzionali per assicurare il pieno e perfetto svolgimento del servizio, come di seguito specificate, ed in particolare, fra l'altro, l'approvvigionamento di tutte le derrate alimentari, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie, la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature.

Art. 2 - Durata dell'appalto ed opzioni di modifica del contratto

1. L'appalto ha durata di anni quattro, con decorrenza presuntiva da luglio 2021, a seguito della stipula del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore.

- 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici, al termine del primo quadriennio, il Committente si riserva espressamente la facoltà di rinnovare il contratto per l'ulteriore periodo, massimo, di ventiquattro mesi, alle medesime condizioni sostanziali, previa valutazione positiva del servizio svolto.
- 3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
- 4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 5. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti il Committente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari funzionali all'oggetto principale del contratto di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.
- 6. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere nelle situazioni d'emergenza, previo accordo con l'appaltatore:
- la preparazione di pasti per anziani e/o persone fragili seguite e segnalate dai servizi sociali comunali, che verranno distribuiti con modalità concordate con gli

stessi servizi sociali comunali e per la popolazione sfollata a causa di calamità naturali;

- la preparazione dei pasti per i volontari (protezione civile, biblioteca).
- 7. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi e il mese di avvio del servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Si precisa, sin d'ora, che non costituisce motivo di revisione prezzi il maggior costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dell'Appaltatore, ove noto o, comunque, prevedibile al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 3 – Ammontare presunto dell'appalto.

- 1. L'ammontare stimato presunto dell'appalto è stimato, nel quadriennio, in via presuntiva, in euro **5.800.000,00**= oltre I.V.A. ai sensi di legge.
- 2. Il costo della sicurezza derivante da interferenze è stimato, complessivamente, pari ad euro 1.500,00=.
- 3. Il costo della manodopera concorrente alla formazione dell'ammontare dell'appalto è stimato, nel quadriennio, in complessivi euro 2.960.000,00=.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO I

TIPOLOGIE DI UTENZE ED ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 4 - Tipologia dell'utenza

1. L'utenza è composta da alunni delle Scuole dell'Infanzia, compresa la sezione Primavera dell'asilo nido comunale, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, dai docenti dei diversi plessi scolastici, dai dipendenti comunali e in casi eccezionali, da eventuali volontari o altri utenti, proposti dal Committente.

Art. 5 - Tipologia del servizio richiesto

1. La tipologia del servizio per ogni singola fascia di utenti risulta così articolata:

a) Scuole dell'infanzia, compresa la sezione Primavera dell'asilo nido comunale e Scuole primarie

Il servizio prevede la preparazione e il trasporto dei pasti , la loro distribuzione agli alunni, la preparazione, la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei locali di consumo dei pasti (in particolare i refettori delle scuole primarie andranno puliti il mattino, prima della distribuzione dei pasti, perché utilizzati anche dal post-scuola nel pomeriggio), il lavaggio delle stoviglie, nonché il ritiro e lavaggio dei contenitori per il trasporto e la gestione dei rifiuti con conferimento differenziato. Sono previsti,

altresì, la preparazione, trasporto e sistemazione in contenitori adeguati delle merende, già porzionate e pronte per la distribuzione (la distribuzione delle merende avverrà a cura del personale scolastico o del personale che provvede alla gestione del servizio post scuola).

b) Scuole secondarie di primo grado

Il servizio prevede la preparazione e il trasporto dei pasti, la loro distribuzione agli alunni in *self-service*, la preparazione, la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei locali di consumo dei pasti, il lavaggio delle stoviglie, nonché il ritiro e lavaggio dei contenitori per il trasporto e la gestione dei rifiuti con conferimento differenziato.

c) Mensa dipendenti comunali

Il servizio prevede la preparazione e il trasporto dei pasti, la loro distribuzione in *self-service*, la preparazione, la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei locali di consumo dei pasti, il lavaggio delle stoviglie, nonché il ritiro e lavaggio dei contenitori per il trasporto e la gestione dei rifiuti con conferimento differenziato. La gestione delle prenotazioni dei pasti deve avvenire a cura dell'Appaltatore con un sistema preferibilmente *on line*, da concordare con l'Ufficio Economato comunale.

Art. 6 - Ubicazione dei plessi scolastici

1. Le strutture interessate dal consumo dei pasti sono, attualmente, le seguenti:

SCUOLE DELL'INFANZIA

Dora Baltea	Via Dora Baltea, 7
Sant'Antonio	Via S. G. Bosco, 5
(compresa la sezione	
Primavera dell'asilo nido	
comunale)	
E. Bertolè	Via Rossini, 35
San Michele	Via Lago San Michele, 9/e
Torre Balfredo	fraz. Torre Balfredo, via Cigliano 6
San Giovanni	Quartiere S. Giovanni, Viale Biella, 4/H
Don Milani	Quartiere Bellavista, Piazza I° Maggio, 1

SCUOLE PRIMARIE	
Don Milani	Quartiere Bellavista, Piazza I° Maggio, 1
Fiorana	Via A. De Gasperi, 4
C. Nigra	C.so C. Nigra, 43
S. Lesca	Fraz. Torre Balfredo, Via Frandina, 2/B
L. Guelpa	Fraz. San Bernardo, Canton Arbore snc
A. Olivetti	Viale Liberazione, 5
M. D'Azeglio	C.so M. D'Azeglio, 53

SCUOLE SECOND GRA		
Arduino Via S. Nazario, 26		Nazario, 26
G. Falcone	Viale Lik	iberazione, 14

MENSA DIPENDENTI COMUNALI

Presso scuola dell'infanzia Opera Pia Moreno, via Siccardi, 4

Art. 7 – Dimensione stimata dell'utenza

1. La dimensione media dell'utenza del servizio è così rappresentabile

SCUOLE DELL'INFANZIA

Denominazione	Pranzi	Merende	
Bertolè	71	71	
Dora Baltea	38	38	
S. Antonio	50	50	
Asilo Nido Sez Primavera	10	10	
S. Michele	59	59	
S. Giovanni	54	54	
Don Milani	41	41	
Torre Balfredo	18	18	
TOTALE GIORNALIERO	341	341	
Adulti (Insegnanti, Personale)	39		

SCUOLE PRIMARIE

Denominazione	Pranzi	Merende
S. Lesca	69	10
Fiorana	213	40
Massimo D'Azeglio	124	54
Nigra	180	58
A.Olivetti	92	25
Don Milani	50	12
L. Guelpa	76	20
TOTALE GIORNALIERO	804	219
Adulti (Insegnanti, Personale)	56	

SCUOLE SEC. 1° GRADO

Denominazione	Turni	Pranzi
Arduino	(2 giorni/settimana mart - giov)	202
, audino	(3 giorni/settimana lun – mar - gio)	111
	2 giorni/settimana Lun - Giov)	121
G. Falcone	(3 giorni/settimana lun – mar - gio)	50
Adulti (Insegnanti, Personale)		40

DIPENDENTI COMUNALI	
Frequenza	Pasti
	n. 50 pranzi al giorno medi
TOTALE SETTIMANALE	200

2. I dati indicati sono riferiti agli ultimi 10 mesi di servizio, esclusi marzo/aprile/maggio/giugno 2020 per chiusura causa pandemia, quindi da ottobre 2019 a gennaio 2021.

Art. 8 - Calendario per l'erogazione del servizio

- 1. L'erogazione del servizio dovrà avvenire:
 - per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico locale, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole;
 - per l'asilo nido sezione primavera, secondo il calendario dell'asilo nido comunale, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento del servizio (indicativamente dal 01 settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico, con interruzione nei soli giorni di vacanza scolastica);
 - per la mensa dipendenti dal 1° gennaio al 31 dicembre, dal lunedì al giovedì. La somministrazione dei pasti deve essere effettuata a partire dalle ore 12.30.

Art. 9 - Variazione di tipologia o della dimensione dell'utenza

- 1. A seguito di circostanze contingenti ovvero per sopravvenuti mutamenti di tipo organizzativo, il Committente si riserva la facoltà di modificare le sedi di ristorazione, nonché l'articolazione del servizio nei giorni della settimana o degli orari.
- 2. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio, anche a seguito delle modifiche apportate, senza modifica del prezzo di aggiudicazione.
- 3. Il numero dei pasti, riportato in precedenza, all'art. 9 precedente ha solo valore indicativo. L'eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito.
- 4. La mancata attivazione parziale o totale del servizio per le diverse utenze, non dà diritto all'Appaltatore a richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 10 - Sistema di segnalazione presenze/assenze SMS o con altra procedura informatizzata

- 1. Le presenze giornaliere e le diete "in bianco" vengono rilevate quotidianamente tramite procedura informatica gestita dal Committente a cui l'Appaltatore avrà accesso. Le assenze vengono acquisite entro le ore 9:15 del mattino, ulteriori variazioni vengono comunicate all'Appaltatore dall'ufficio competente entro e non oltre le ore 9:30.
- 2. Il rilevamento delle presenze e relativa prenotazione pasti della mensa dipendenti attualmente gestito con sistema informatico ed APP per smartphone resta invece in carico all'Appaltatore, il quale deve proporre al Committente la

soluzione informatica che ritiene migliore, garantendo la possibilità di prenotarsi da un mese prima, fino al giorno stesso (entro le ore 9.30) della fruizione del servizio.

3. L'Appaltatore dovrà fornire mensilmente l'elenco dei dipendenti comunali che avranno usufruito della mensa e dei relativi pasti consumati in formato *Excel* o analogo, affinché l'Ufficio Economato comunale possa poi recuperare le quote pasto dai colleghi.

CAPO II STRUTTURA DEL MENU' CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME SICUREZZA ALIMENTARE

Art. 11 - Caratteristiche del menù

- 1. I menù (scolastici e mensa dipendenti) proposti in sede di gara ed oggetto di valutazione dovranno seguire lo schema base menù (allegato n.1)
- 2. La proposta di menù dovrà essere corredata dalle singole ricette dei piatti proposti, con le relative quantità/grammature, che dovranno rispettare gli standard nutrizionali nazionali (allegato n. 2), differenziati per l'età degli utenti.
- 3. Le ricette dovranno seguire i principi di <u>salute</u>, <u>sostenibilità ambientale</u>, <u>etica</u> <u>e la stagionalità dei prodotti</u>. Dovranno prevedere l'utilizzo di alimenti biologici, ove previsto e provenienti dal territorio, ove disponibili.

- 4. I menù debbono ispirarsi alla dieta mediterranea, con larga presenza di cereali, legumi, verdura, pesce, erbe aromatiche e spezie.
- 5. I menù debbono tendere a contrastare il sovrappeso e l'obesità, che colpiscono in Italia il 34% dei bambini, con il 12% di obesi e che si portano dietro uno stuolo di patologie correlate, tra cui dislipidemie e diabete (sindrome metabolica). Nei menù debbono essere ridotti i grassi saturi, quindi prediligendo l'olio extravergine di oliva, ridotto il quantitativo di sale e zucchero.
- 6. I menù dovranno essere articolati in menù autunnale, menù invernale e menù primaverile, sia per le scuole dell'infanzia e primarie, sia per le scuole secondarie di 1° grado, sia per i dipendenti comunali, rispettando la stagionalità delle materie prime.
- 7. L'Appaltatore si impegna a realizzare i menù proposti in sede di gara e a valutare possibili modifiche proposte dalla Commissione Mensa, insieme al Committente. Si impegna inoltre ad accettare le modifiche che potranno essere richieste in seguito alla verifica da parte dell'ASL di competenza.

Art. 12 - Struttura del menù

REFEZIONE SCOLASTICA (ALUNNI E ADULTI)

MENU'

Pranzo

un primo piatto
un secondo piatto (o, in alternativa al primo e secondo piatto, un piatto unico)
un contorno
pane
frutta
acqua potabile (o acqua minerale naturale in bottiglia SOLO in caso di necessità: es. interruzione del servizio della rete idrica)

REFEZIONE SCOLASTICA

MENU'

Merenda

La merenda è sempre servita nelle scuole dell'infanzia Nelle scuole primarie è fornita solo per gli utenti iscritti al servizio di postscuola.

DIPENDENTI

MENU'

Pasto

un primo piatto (a scelta tra due):

- pasta o piatto del giorno del menù scolastico;
- altro primo piatto, possibilmente pasta/riso integrale che possa essere una valida alternativa con condimento vegetariano

un secondo piatto (a scelta tra i seguenti):

- piatto del giorno del menù scolastico
- altro secondo piatto, che possa essere una valida alternativa vegetariana o viceversa un piatto di carne/pesce quando il menù scolastico è già un piatto vegetariano

un contorno (a scelta tra due): uno caldo

uno caldo

uno freddo (insalate varie)

frutta o yogurt o dessert

pane bianco e integrale e grissini.

acqua della rete idrica distribuita tramite erogatore, con possibilità quindi di rinfrescarla e/o gasarla

CESTINI FREDDI - SACCO GITA

n. 2 panini confezionati con formaggi freschi e/o prosciutto cotto e/o frittata oppure monoporzioni di insalate miste (insalata di riso/pasta/orzo)

un frutto

una barretta di cioccolato da 20 g

n. 2 tovaglioli di carta

I cestini devono essere confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare.

Art. 13 - Diete speciali o etiche

- 1. L'Appaltatore, su richiesta scritta con allegato il certificato medico, conforme alla modulistica elaborata dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte (o autocertificazione per le diete etiche), deve approntare le diete speciali per i diversi utenti, compresi i docenti che prestano servizio durante il momento del pasto, seguendo le indicazioni del medico. La preparazione delle diete speciali deve avere la supervisione di un dietista.
- 2. Ogni dieta speciale deve essere personalizzata e dovrà essere contenuta in una vaschetta monoporzione termo sigillata e dovrà risultare perfettamente identificabile l'utente cui è destinata (eventualmente tramite un codice per tutelare la *privacy*), affinché sia perfettamente attribuibile da parte degli operatori addetti al trasporto ed alla distribuzione del pasto. Tali vaschette devono essere inserite in contenitori termici idonei a mantenere la temperatura (sia calda che fredda) prevista dalla legge, fino al momento del consumo.

3. L'Appaltatore dovrà garantire, inoltre, compatibilmente con la capacità produttiva del centro cottura, la fornitura delle diete a carattere etico-religioso (senza carne di maiale, senza carne, senza cibi di origine animale, ecc.). In particolare, per questi utenti è prevista la sostituzione dei pasti del menù concordato e autorizzato dalla A.C. con pasti sostitutivi, che rispettino le rispettive convinzioni etico/religiose e siano nutrizionalmente validi e pertanto autorizzati dall'ASL competente.

Art. 14 - Diete in bianco

- 1. L'Appaltatore si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta entro le 9,15 del mattino attraverso il sistema di rilevazione automatico assenza (con apposito SMS o altra procedura informatica che il Committente deciderà di adottare in accordo con l'Appaltatore).
- 2. La dieta in bianco, in genere, viene richiesta per un arco di tempo limitato a seguito di gastroduodeniti, disturbi gastrointestinali, postumi di sindromi influenzali, condizioni che necessitano di una ripresa graduale dell'alimentazione. Dieta in bianco o leggera significa piatti del giorno, ma a ridotto contenuto di grassi, con condimenti ridotti o sostituiti.
- 3. Le diete in bianco, senza certificazione medica, devono avere una durata massima di cinque giorni. Qualora sussistano problemi per i quali è necessario prolungare oltre i cinque giorni la dieta in bianco, è necessario produrre il certificato medico.

Art. 15 - Variazione del menù

- 1. È consentito, in via temporanea, una variazione nei seguenti casi:
- guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica o dell'acqua;
 - avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.
- 2. Tale variazione potrà in ogni caso essere effettuata previa comunicazione seguita da conferma da parte del Committente. Pertanto, le variazioni dovranno essere espressamente autorizzate.
- 3. Di norma, la variazione del menù potrà avvenire in caso di costante non gradimento dei piatti da parte dell'utenza. In tal caso l'Appaltatore adotta la variazione concordata con il Committente purché equivalente sotto il profilo dietetico, quindi approvata dall'ASL.

Art. 16- Caratteristiche delle derrate alimentari

- 1. Ai sensi del D.M. 10 marzo 2020 si indicano qui di seguito i requisiti minimi obbligatori delle derrate:
- 1.1.1. **frutta, ortaggi, legumi, cereali**: biologici per almeno il 50% in peso. Almeno un'ulteriore somministrazione di frutta deve essere resa, se non con frutta biologica, con frutta certificata nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata o equivalenti. La frutta esotica (ananas, banane) deve essere biologica oppure proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno

schema di certificazione riconosciuto o di una *multistakeholder iniziative* quale il *Fairtrade Labelling Organizations*, il *World Fair Trade Organization* o equivalenti. L'ortofrutta non deve essere di quinta gamma e deve essere di stagione secondo il calendario di stagionalità adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2017 recante «*Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche*» o, nelle more della relativa adozione, secondo il calendario di cui all'allegato A (al decreto), oppure secondo i calendari regionali. Sono ammessi i piselli, i fagiolini, gli spinaci e la bieta surgelati e la frutta non stagionale nel mese di maggio;

- 1.1.2. **uova** (incluse quelle pastorizzate liquide o con guscio): biologiche. Non è ammesso l'uso di altri ovoprodotti;
- 1.1.3. **carne bovina**: biologica per almeno il 50% in peso. Un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non biologica, certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o nell'ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti), o etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le informazioni facoltative «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», o a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna»;
- 1.1.4. **carne suina**: biologica per almeno il 10% in peso oppure in possesso di una certificazione volontaria di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità competente, (ai sensi del D.M. 20 marzo 2020) relativa ai requisiti «benessere animale in allevamento, trasporto e macellazione» e «allevamento senza antibiotici». Il requisito senza antibiotici può essere garantito per tutta la vita dell'animale o almeno per gli ultimi quattro mesi. **Carne avicola**: biologica per almeno il 20% in peso. Le restanti somministrazioni di carne avicola sono rese, se

non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante «Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per almeno le seguenti informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» (*free range*) o «rurali all'aperto». Le informazioni «senza antibiotici», «rurale in libertà» o «rurale all'aperto» devono figurare nell'etichetta e nei documenti di accompagnamento di tutte le carni consegnate per ciascun conferimento

- 1.1.5. Non è consentita la somministrazione di «carne ricomposta», né prefritta, preimpanata, o che abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall'aggiudicatario
- 1.1.6. **Prodotti ittici** (pesce, molluschi cefalopodi, crostacei): I prodotti ittici somministrati, sia freschi che surgelati o conservati, devono essere di origine FAO 37 o FAO 27, rispettare la taglia minima di cui all'All. 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non appartenere alle specie e agli stock classificati «in pericolo critico», «in pericolo», «vulnerabile» e «quasi minacciata» dall'Unione Internazionale per la conservazione della Natura (http://www.iucnredlist.org/search oppure http://www.iucn.it/categorie.php). Le specie di prodotti ittici da pesca in mare ammesse sono, ad esempio: le muggini (cefalo, Mugil spp.), le sarde (Sardina pilchardus), il sigano (Siganus rivulatus, Siganus luridus), il sugaro (Trachurus mediterraneus), la palamita (Sarda sarda), la spatola (Lepidopus caudatus), la platessa (Pleuronectes platessa), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), la mormora (Lithognathus mormyrus), il tonno alletterato (Euthynnus alletteratus), il tombarello o biso (Auxis thazard thazard), il pesce serra (Pomatomus saltatrix), il cicerello (Gymnammodytes cicerelus), i totani (Todarodes sagittatus), oppure quelle indicate negli elenchi di cui

al corrispondente criterio premiante (sub C, lettera b) , punto 5). Sono conformi i prodotti ittici certificati nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un'organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, che garantisca che il prodotto appartenga a stock ittici il. cui tasso di sfruttamento presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile e sia pescato in conformità alla normativa settoriale quale il *Marine Stewardship Council*, il *Friend of the Sea* o equivalenti. Sono parimenti ammessi anche prodotti ittici non certificati. Se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta durante l'anno scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o pesce da «allevamento in valle»

Come pesci di acqua dolce sono ammessi la trota (*Oncorhynchus mykiss*) e il coregone (*Coregonus lavaretus*) e le specie autoctone pescate nell'Unione europea. Non è consentita la somministrazione di «pesce ricomposto» né prefritto, preirnpanato, o che abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall'aggiudicatario.

- 1.1.7. **Salumi e formaggi**: almeno il 30% in peso deve essere biologico o, se non disponibile, a marchio di qualità DOP o IGP o «di montagna» in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 665/2014. I salumi somministrati devono essere privi di polifosfati e di glutammato monosodico (sigla E621).
 - 1.1.8. **yogurt**: biologico
- 1.1.9. **Olio**: come grasso vegetale per condimenti e cottura deve essere usato l'olio extravergine di oliva italiano. Per almeno il 40% in capacità l'olio extravergine di oliva deve essere biologico. L'olio di girasole è ammesso per eventuali fritture; altri oli vegetali possono essere usati nelle fritture solo se idonei a detto uso

alimentare ed in possesso di certificazioni riconosciute dalla Commissione Europea che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001

- 1.1.10 **Pelati, polpa e passata di pomodoro** almeno il 33% in peso devono essere biologici
- 1.1.11 **Succhi di frutta o nettali di frutta**: biologici. Nell'etichetta deve essere riportata l'indicazione «contiene naturalmente zuccheri»
- 1.1.12 **Acqua**: di rete o microfiltrata, se le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell'acqua destinata al consumo sono conformi al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 fatti salvi i pranzi al sacco.
- 1.1.13 Negli spuntini devono essere somministrati a rotazione frutta, ortaggi crudi, pane o altri prodotti da forno non monodose (se non per specifiche esigenze tra cui pranzi al sacco e diete speciali), yogurt ed, eventualmente, latte. Le marmellate e le confetture devono essere biologiche. Le tavolette dì cioccolata devono provenire da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il *Fairtrade Labelling Organizations*, il *World Fair Trade Organization* o equivalenti.
- 1.1.14 Formaggi: Mozzarella fresca, a pasta filata ottenuta dal latte intero vaccino fresco, proveniente da allevamenti e produzione locali e fornita in confezioni sigillate con data di produzione e scadenza;
- 1.1.15 Formaggio grattugiato: solo parmigiano reggiano di prima qualità;
- 1.1.16 Latte: dovrà essere di prima qualità, biologico, a media conservazione UHT, parzialmente scremato e riportare sulla confezione in TRETRA PAK la data di confezionamento e di scadenza:

- 1.1.17 Prosciutto: dovrà essere magro, di coscia, senza polifosfati, di prima qualità, in ottimo stato di conservazione;
- 1.1.18 Pane: dovrà essere prodotto con farina "O" e con l'aggiunta di olio di oliva nella percentuale minima consentita dalla legge. Dovrà essere preparato giornalmente, secondo una buona tecnica di lavorazione, con lievito naturale e cotto adeguatamente. Le pezzature dovranno essere di grammi 50 e grammi 100;
- 1.1.19 Si richiamano espressamente i contenuti del Punto C) a) del D.M. 10 marzo 2020.

2. È vietato l'uso di:

- 2.1 materie prime e prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).
- 2.2 preparati per brodo/esaltatori di sapidità/prodotti similari.
- 2.3 semilavorati di IV gamma,
- 2.4 semilavorati di V gamma,
- 2.5 frutta e verdura in scatola ad eccezione dei pomodori pelati, della passata di pomodoro, delle olive e dei capperi in salamoia.
- 2.6 semilavorati industriali freschi o surgelati, pronti da cuocere quali:
- -carni precotte,
- -fiocchi di patate,
- -patate già addizionate di oli/grassi,
- basi di pasta precotta/preformata, confezionate, a lunga conservazione, per pizza e focaccia e/o pizza e focaccia precotta/preformata, confezionata in ATP, a lunga conservazione.
- carni bovine e avicunicole congelate/surgelate.
- grassi idrogenati,
- formaggi fusi/contenenti sali di fusione.

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate ed alle "Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari" (allegato n. 3).

3. Trovano applicazione, altresì, i requisiti merceologici delle derrate, descritti all'Allegato 3 del presente Capitolato.

Art. 17 – Verifica della provenienza delle derrate

- 1. Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 2. Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (*MarineStewardship Council*) o equivalenti.
- 3. Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.
- 4. Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N.1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 5. Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell' *Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari*

*tradizionali is*tituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

- 6. Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.
- 7. L'Appaltatore deve produrre all'amministrazione aggiudicatrice gli attestati di assoggettamento, che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nel centro cottura.
- 8. I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.
- 9. Per prodotti tipici si intendono i prodotti precisamente identificati come "DOP" (Denominazione di Origine Protetta) "IGP" (Indicazione Geografica Protetta), così come definiti dal Reg. CE N. 510/2006, così come definite dal Reg. CE N. 509/2006, tutti i prodotti DOP IGP devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 510/2006, (CE) n. 1898/2006 e (CE) n. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 10. Nella realizzazione del servizio l'Appaltatore deve fornire prodotti a "freschezza garantita" ("a chilometri zero" o di "filiera corta"), contemperando il principio di economicità con la tutela della salute, dell'ambiente e con la promozione dello sviluppo sostenibile.

Art. 18 - Grammature

- 1. Le quantità da somministrare sono quelle previste dall'allegato n. 2 "GRAMMATURE", nelle quali sono riportati tutti i pesi degli ingredienti come da indicazione Servizio di Igiene degli Alimenti dell'Asl TO4. Tali pesi si intendono a freddo, al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali peso dovuti allo scongelamento.
- 2. Qualora l'Appaltatore intendesse proporre nuove preparazioni, previo consenso del Committente o lo stesso Committente richiedesse variazioni per motivi giustificati, l'Appaltatore si impegnerà a presentare con le ricette e le relative grammature dei piatti variati.

Art. 19 - Approvvigionamento ed etichettatura delle derrate

- 1. L'approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori rigorosamente selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo-qualità dei prodotti offerti che di piena e costante capacità di far fronte agli impegni assunti.
- 2. Tutte le derrate alimentari, al momento dell'inizio dello stoccaggio, dovranno avere un residuo di vita commerciale non inferiore al 70%.
- 3. Le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integra fino al momento dell'utilizzo presso i locali di preparazione pasti.
 - 4. È assolutamente vietato congelare pane ed alimenti già scongelati;
- 5. Le dispense, i magazzini ed i frigoriferi devono essere identificati, tenuti in perfetto stato igienico ed in buon ordine. Le dispense ed i magazzini devono essere ben ventilati ed illuminati.

- 6. Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati, dovranno essere conservati in celle o frigoriferi distinti.
- 7. Le carni rosse e bianche, qualora sia conservate nella stessa cella, dovranno essere separate e adequatamente protette.
- 8. I prodotti cotti refrigerati, prima del consumo devono essere conservati in un apposito frigorifero, ad una temperatura compresa tra + 1°C e +6°C.
- 9. La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola di alluminio idonea al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.M. 21.03.73 e successivi aggiornamenti, compreso il D. M. del 20.10.82
- 10. I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione e sul contenitore finale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'etichetta originale e, dove è possibile, dovrà essere applicata direttamente quest'ultima.
- 11. È vietato l'uso di recipienti in alluminio, utensili e taglieri di legno, anche nei punti di distribuzione presso i plessi scolastici e/o mensa dipendenti.
- 12. I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina ecc. devono essere conservati in confezioni ben chiuse, riportanti l'etichettatura completa che ne garantisca la rintracciabilità e permetta la lettura della data di scadenza.
- 13. Le derrate destinate agli utenti celiaci devono essere identificate e segregate in specifico armadio o in un'area al riparo da cross-contaminazioni.
- 14. Gli imballi ed i contenitori degli alimenti deperibili non devono mai essere appoggiati a terra; i prodotti sfusi, sia freschi, sia secchi, non devono essere a diretto contatto con l'aria sia nei magazzini che nei frigoriferi, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli.

- 15. Il personale adibito alle preparazioni di piatti freddi, o al taglio di arrosti, lessi, preparazioni di carni, insalate di riso, ecc. dovrà fare uso di mascherine e guanti monouso.
- 16. Durante tutte le operazioni di produzione le finestre dovranno rimanere chiuse e l'impianto di estrazione d'aria dovrà essere in funzione.
- 17. Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni crociate.
- 18. Adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche di conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti deve essere affissa nei locali cucine e di ristorazione. In particolare, nell'antibagno dei servizi igienici a disposizione del personale dell'Appaltatore, deve essere affissa apposita cartellonistica che ricordi al personale di lavarsi le mani prima di riprendere il lavoro.
- 19. È tassativamente obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui, al momento della preparazione e somministrazione, sia superato il termine di conservazione (data di scadenza);
- 20. L'approvvigionamento delle materie prime dovrà effettuarsi "a filiera corta" e possibilmente "a chilometri zero", in tempi e modi razionalizzati ed ottimizzati in ragione della natura dei prodotti e delle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione. Nel rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno stoccaggi prolungati delle merci. Per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le forniture in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di freschezza fino al consumo.
- 21. Le dimensioni delle confezioni dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in relazione alla deperibilità del prodotto, nonché alle esigenze ed ai tempi di consumo. Si dovrà optare per pezzature commerciali il cui contenuto soddisfi il fabbisogno giornaliero, senza avanzi di parte del prodotto sfuso.

- 22. Ogni qual volta sia aperta e parzialmente utilizzata una confezione di un prodotto deperibile, su questa deve essere apposta idonea etichettatura che indichi la scadenza originaria del prodotto e la curabilità valicata del prodotto confezionato.
- 23. I prodotti semilavorati devono essere identificati con etichetta da cui sia possibile evincere data di produzione e data prevista per il consumo.
 - 24. Le uova devono essere conservate in frigorifero.
- 25. Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

Art. 20 - Divieto di riciclo

1. È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto, tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata, tranne quanto contemplato per la linea refrigerata, di cui al presente capitolato.

CAPO III

MANIPOLAZIONE E COTTURA

Art. 21 – Obiettivi del processo

1. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. Esse devono essere eseguite secondo il manuale aziendale di Autocontrollo igienico HACCP.

Art. 22 – Preparazione piatti freddi

1. La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso. La conservazione dei piatti freddi durante la distribuzione deve avvenire ad una temperatura non superiore a 10°C.

Art. 23 - Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione

- 1. Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:
 - → tutti i prodotti congelati e/o surgelati prima di essere sottoposti a cottura, devono essere sottoposti a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0°C e +4°C ovvero mediante decongelatore o forno a microonde;
 - → la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o il giorno precedente il consumo;
 - → la carne trita deve essere macinata in giornata;
 - → il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata avendo cura di rimuovere le croste;
 - → il lavaggio e il taglio della verdura dovranno essere effettuati nelle ore immediatamente antecedenti al consumo;
 - → le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;
 - → tutte le vivande dovranno essere cotte in giornata, tranne per gli alimenti refrigerati previsti nel presente capitolato; purché dopo la prima cottura vengano raffreddati entro il tempo massimo di 90 minuti, con l'ausilio di abbattitori rapidi di temperatura, posti in recipienti idonei e

conservati in celle frigorifere o frigoriferi a temperatura compresa tra un 0°C e 4°C per non più di 24 ore;

- → le porzionature di salumi e di formaggio devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione.
- → legumi secchi: a mollo per 24 ore con due ricambi di acqua. Nel caso di fagioli l'acqua di cottura deve essere cambiata dopo il raggiungimento della prima ebollizione.

Art. 24 - Linea refrigerata

- 1. È ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno precedente la cottura, purché dopo la cottura vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti, posti in recipienti idonei e conservati in frigoriferi a temperatura compresa tra 1°C e 6°C.
- 2. L'abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per i prodotti cotti.
- 3. Gli alimenti per i quali è consentita la cottura il giorno antecedente il consumo sono: arrosti, *roast-beef*, lessi, brasati.
- 4. È tassativamente vietato raffreddare prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione in acqua.

Art. 25 - Pentolame per la cottura

1. Per la cottura deve essere impiegato solo pentolame in acciaio inox 18/10 o vetro. Non può essere utilizzato pentolame in alluminio.

Art. 26 - Condimenti

- 1. Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione e il formaggio grattugiato, se richiesto, aggiunto al piatto dall'operatore addetto alla distribuzione. I sughi e i condimenti vari della pasta dovranno essere conservati a temperatura ottimale, in modo tale che il loro impiego non causi raffreddamenti alle pietanze.
- 2. Per il condimento dei primi piatti si deve utilizzare formaggio Parmigiano Reggiano o altro prodotto equivalente in funzione della ricetta da realizzare. E' tassativamente vietato l'uso di formaggi non tutelati dalla denominazione di origine in conformità alla Legge n. 125/1954 e D.P.R. n. 667/55 e successive modificazioni, ad eccezione dei formaggi tipici locali espressamente richiesti dall'A.C.
- 3. Per tutti i condimenti delle pietanze, delle verdure e di sughi, pietanze cotte e preparazioni di salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva italiano avente le caratteristiche prescritte dalla Legge n. 1407 e dal D.M. 509 dell'ottobre 1987.

Art. 27 - Manuale di Autocontrollo - Controlli di igiene

- 1. L'Appaltatore deve mantenere a disposizione del Committente copia del proprio Manuale di Autocontrollo Igienico HACCP.
 - 2. La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti.

- 3. Il Manuale di Autocontrollo deve contenere le norme igieniche, che l'Impresa si impegna a far rispettare al proprio personale addetto; tale manuale deve essere conservato all'interno della struttura produttiva.
- 4. Il manuale deve essere aggiornato, a cura dell'Appaltatore, in ogni ipotesi di variazione dei processi di lavorazione e mantenuto a disposizione secondo le modalità descritte nel presente articolo.
- 5. Tutte le operazioni di manipolazione e preparazione, siano esse a freddo o a caldo, devono essere tenute rigorosamente sotto controllo attraverso l'utilizzo dei termometri a sonda.
- 6. L'Appaltatore è tenuto a conservare giornalmente in propri contenitori sterili tre pasti test comprensivi di ogni portata. I pasti test devono essere conservati presso la cucina per almeno 72 ore.
- 7. In particolare, al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, l'Appaltatore deve prelevare almeno g 150 di prodotti somministrati giornalmente, riporli in sacchetti sterili con indicata la data di confezionamento e conservarli in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive. Sui sacchetti dovrà essere riportata il luogo, la data e l'ora di prelievo e la denominazione delle pietanze prelevate.

CAPO IV

DISTRIBUZIONE DEI PASTI

Art. 28 - Personale addetto alla distribuzione

1. La distribuzione dei pasti avviene a cura di personale dipendente dall'Appaltatore.

Art. 29 – Informazioni all'utenza – "Piatto campione"

- 1. L'Appaltatore è tenuto ad affiggere nei locali di consumo dei pasti il menù con le relative grammature, contrassegnando con asterisco eventuali prodotti surgelati o congelati utilizzati per la preparazione di pietanze in distribuzione.
- 2. È fatto obbligo, come previsto dalla normativa vigente, l'affissione dell'elenco degli ingredienti dei piatti serviti nei diversi refettori scolastici e refettorio mensa dipendenti.
- 3. Dovrà essere esposta delle quantità di singola derrata da distribuire nei refettori, insieme ai menù, informazione descrittiva
- 4. Nei plessi scolastici dovrà essere esposto e visibile un "piatto campione", di colore diverso da quelli usati dagli utenti, per ogni singolo piatto componente il menù del giorno e contenente l'esatta quantità di derrata per ogni piatto del menù del giorno, a titolo di riferimento per gli Insegnanti, per i Rappresentanti della Commissione Mensa eventualmente presenti o per altri addetti al controllo, nonché quale riferimento per il personale addetto alla distribuzione.

Art. 30 - Operazioni da effettuare prima, durante e dopo la distribuzione

- 1. I pasti devono essere distribuiti dal personale dell'Impresa nei locali ad uso refettorio delle sedi di ristorazione. Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1. Indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi
 - 2. esibire il cartellino di riconoscimento
 - 3. lavare accuratamente le mani, togliere gli anelli e gioielli in genere
- 4. eseguire la pulizia dei refettori e locali accessori nei plessi ove essi siano utilizzati per il servizio post-scuola
 - 5. aerare i refettori prima di apparecchiare i tavoli
 - 6. riordinare a terra le sedie e non appoggiarle sui tavoli
 - 7. igienizzare i tavoli con appositi prodotti prima di apparecchiare
- 8. apparecchiare i tavoli, disponendo ordinatamente e accuratamente tovagliette, tovaglioli, piatti, posate, bicchieri capovolti
- 9. riempire le caraffe presenti con acqua potabile dal rubinetto dei locali ricevimento pasti e posizionarle sui tavoli (questa operazione deve essere effettuata almeno 30 minuti prima del consumo, in modo da permettere l'evaporazione dell'eventuale cloro e la riduzione del suo sapore nell'acqua);
- 10. controllare le quantità di cibo all'arrivo dei contenitori e verificare la loro rispondenza agli ordinativi, anche relativamente alle diete speciali
- 11. all'arrivo dei contenitori termici controllare la temperatura dei cibi con apposito termometro fornito dall'I. A.
- 12. aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l'abbassamento della temperatura
- 13. eseguire la distribuzione mediante i carrelli termici in dotazione o a selfservice dove previsto

- 14. per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati, esclusivamente in acciaio inox
 - 15. esporre il piatto campione
- 16. la quantità di cibo da distribuire deve essere quella indicata nelle rispettive tabelle dei pesi e dei volumi a cotto e/o a crudo con riferimento al piatto campione.
 - 17. procedere al condimento dei cibi solo prima della distribuzione del pasto
- 18. distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relativo alle intere porzioni.
- 19. tranne che nei plessi dove è attivo il *self service,* la distribuzione del secondo piatto deve avvenire di norma successivamente alla somministrazione del primo piatto
- 20. tranne che nei plessi dove è attivo il *self service*, la distribuzione del pane deve avvenire di norma dopo il consumo del primo piatto
- 21. distribuire la frutta o i dessert di norma dopo la consumazione del secondo piatto, qualora nel singolo plesso non siano stati consumati nell'intervallo del mattino
 - 22. eseguire il rigoverno e la sanificazione di refettori, cucine e locali accessori
- 23. i contenitori termici, le ceste del pane e della frutta, devono essere sempre tenuti sollevati da terra, anche durante la fase di scarico
- 24. l'impresa provvederà a conservare il materiale a perdere, da utilizzare in caso di emergenze o necessità, negli armadi posizionati nei locali ricevimento pasti
- 2. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere giornalmente eventualmente al ritiro dei buoni-pasto dagli operatori scolastici/insegnanti che non hanno diritto al pasto gratuito ed alla loro consegna mensile all'Ufficio Economato del Committente

Art. 31 - Stoviglie, tovaglie e tovaglioli

- 1. I pasti devono essere somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili, lavabili in lavatrice, di materiale a norma di legge.
- 2. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire tempestivamente le stoviglie qualora le superfici risultino non integre, graffiate e comunque qualora sia stata acquisita evidenza di mancata con-formità alla normativa sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.
- 3. In caso di guasti o altri impedimenti temporanei, così come per i pranzi al sacco, si dovranno utilizzare stoviglie monouso biodegradabili e compostabili come indicato dal D.M. 65 del 10 marzo 2020.
- 4. Le tovaglie devono essere oleo ed idrorepellenti plastificate riutilizzabili o in tessuto conformi ai C.A.M. (D.M. 65 del 10 marzo 2020).

CAPO V

SERVIZI COMPLEMENTARI

SEZIONE I - TRASPORTO

Art. 32 - Mezzi di trasporto

- 1. I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi alla normativa in vigore.
- 2. Devono essere in possesso della notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004 e secondo la D.G.R. 79-7605 del 26/11/2007 presentata all'Autorità Sanitaria competente.
- 3. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere giornalmente alla pulizia del vano e alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati secondo il piano di autocontrollo aziendale, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati e con possibilità da parte dell'A.C. di richiedere la documentazione del programma di cui sopra.
- 4. L'Appaltatore, dovrà organizzare un piano dei trasporti per la consegna dei pasti presso i singoli refettori, con un adeguato numero di mezzi, in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti e con riferimento a quanto specificato nelle Linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica approvate dalla Regione Piemonte. Queste indicazioni vanno seguite anche in caso di più turni di somministrazione.

46

5. Si specifica inoltre che è tassativamente vietato il trasporto di derrate alimentari non destinate al servizio oggetto del presente appalto.

Art. 33 - Contenitori

- 1. Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al DPR 327/80, artt. 31 e 51, al Regolamento CE 852/2004 Capitoli IV e X e da tutta la normativa, anche regionale, vigente in materia.
- 2. I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili; i contenitori isotermici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla norma UNI EN 13432 ovvero più recente.
- 3. L'Appaltatore dovrà fare uso di contenitori isotermici idonei al mantenimento dei valori di temperatura previsti dalla normativa vigente e/o dal piano di autocontrollo aziendale, all'interno dei quali saranno allocati contenitori *gastronorm* in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica munito di guarnizioni, in grado di assicurare il mantenimento delle temperatura in base alla normativa vigente, diversificati in rapporto al contenuto (diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per la pietanza, per i contorni).
- 4. I contenitori termici dovranno essere opportunamente identificati, con nome della scuola, il tipo di alimento, la quantità in peso o porzioni.
- 5. Le *gastronorm* in acciaio inox impiegate per il trasporto delle paste asciutte devono avere un'altezza non superiore a cm. 10 al fine di evitare fenomeni di impaccamento.

- 6. I contenitori di cui sopra, forniti o integrati dall'Impresa, dovranno essere in duplice serie per consentire lo scambio giornaliero con quelli utilizzati il giorno precedente.
- 7. Per il pane, la frutta e la verdura cruda dovranno essere utilizzati contenitori in plastica idonei al contatto con gli alimenti secondo la normativa vigente e muniti di coperchio.
- 8. Analoghi contenitori idonei al contatto con gli alimenti verranno utilizzati per il trasporto delle merende previste per le scuole dell'Infanzia e per gli utenti delle scuole primarie ove attivo il servizio post-scuola.

Art. 34 - Orari di trasporto e consegna dei pasti

- 1. I pasti dovranno essere consegnati a cura dell'Appaltatore nei locali adibiti a ricevimento pasti. In particolare, si specifica che, per motivi di sicurezza degli alunni, i pasti devono essere trasportati nei locali mensa per mezzo di carrello, dal cancello posto all'ingresso di ogni edificio scolastico, salvo i casi di esistenza di percorso specifico dall'ingresso ai locali ricevimento pasti.
- 2. La consegna dei pasti nei refettori e/o aule avverrà dal lunedì al venerdì (salvo modificazioni), secondo gli archi orari indicati dall'A.C. e di seguito specificati:

ORARIO DI CONSEGNA	
Scuole dell'infanzia	ore 11,30 - 11,45
Scuole Primarie	ore 12,00 – 12,15
Secondo turno plessi Fiorana, M. D'Azeglio,C.	ore 12,35 – 12,50
Nigra e A. Olivetti	
Scuole Secondarie di primo grado	ore 12,50 – 13,30
Dipendenti comunali	ore 12,30

- 3. Tali orari dovranno essere rispettati in modo tassativo.
- 4. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di un eventuale ritardo della fornitura se non per casi documentati o di forza maggiore, ribadendo comunque che il tempo di trasporto dei pasti dal centro cottura al punto di distribuzione non deve essere superiore ai 45 minuti.
- 5. Un'organizzazione oraria differente dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
- 6. Per ogni terminale di distribuzione l'Appaltatore emetterà bolla di consegna in duplice copia con l'indicazione del numero dei contenitori e del numero dei pasti consegnati e dell'ora di consegna.

<u>SEZIONE II – SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</u>

Art. 35 - Caratteristiche generali del servizio

- 1. Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e comunque conformi alle specifiche tecniche dei CAM (D.M. 10/03/2020).
- 2. L'Appaltatore dovrà, altresì, procedere alla sanificazione del centro cottura e di tutti i locali pertinenti il servizio in conformità ai protocolli emanati ed emanandi per prevenire la diffusione della malattia "Covid 19".

- 3. Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia devono essere tassativamente quelli che l'Appaltatore ha indicato in fase di offerta, ed accettati dal Committente, tenendo conto che per i refettori delle scuole primarie, la sanificazione e pulizia dei locali, dovrà essere svolta alla mattina, prima del consumo dei pasti e invece una pulizia generica anche dopo il consumo dei pasti, perchè suddetti locali possono essere utilizzati anche al pomeriggio e la mattina presto per le attività di pre e post scuola.
- 4. Al termine delle operazioni di preparazione e confezionamento dei pasti le attrezzature presenti presso il centro cottura dovranno essere quotidianamente deterse e disinfettate.

Art. 36 - Interventi di disinfestazione e derattizzazione

1. L'Appaltatore deve comunque effettuare un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all'inizio del servizio nei locali della cucina centrale e successivamente con cadenza almeno semestrale a far data dall'inizio del servizio.

Art. 37 – Conservazione del materiale di pulizia

- 1. Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate è assolutamente vietato detenere nelle zone preparazione, cottura e distribuzione, detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo.
- 2. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in locali appositi o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.

Art. 38 - Personale dedicato al lavaggio e alla pulizia

1. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o di distribuzione dei pasti. Il personale che effettua pulizia o lavaggio deve indossare indumento di colore visibilmente diverso da quelli indossati dagli addetti alla distribuzione e alla preparazione degli alimenti.

Art. 39 - Pulizie esterne

1. Sono a carico dell'Appaltatore le pulizie, interne ed esterne, comprese le pareti vetrate, dei locali mensa dipendenti e dei locali ricevimento e consumo dei pasti nelle scuole.

Art. 40 - Servizi igienici

1. I servizi igienici annessi alla mensa dipendenti ed ai locali ricevimento pasti nei singoli plessi scolastici - dovranno essere tenuti costantemente puliti e gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti. Per la pulizia delle mani devono essere impiegati sapone disinfettante e tovagliette a perdere.

PARTE III CENTRO COTTURA – PIANO DELLE EMERGENZE LOCALI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE

Art. 41 - Disponibilità del Centro cottura

- 1. L'Appaltatore deve avere la piena disponibilità per tutta la durata dell'appalto (compresi eventuale rinnovo e proroga tecnica), di un Centro di Cottura con idonea capacità produttiva dei pasti richiesti dal presente Capitolato.
- 2. A tal fine l'Appaltatore dovrà assumere, già in sede di offerta, il relativo impegno, attestando la piena conformità del Centro Cottura ai requisiti vigenti, la idonea capacità produttiva (ancorché residua), nonché il tempo di percorrenza nei confronti dei singoli plessi di distribuzione, comunque non superiore a 45 minuti.
 - 3. In particolare, il Centro Cottura dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- essere debitamente autorizzato per le attività e per la potenzialità produttiva richieste dal presente Capitolato, e quindi essere in possesso di tutti i requisiti strutturali, igienico sanitari, funzionali previsti dalla normativa vigente in tema di ristorazione collettiva;
- disporre di *layout* ed attrezzature idonei alla attività richieste, in particolare per la potenzialità produttiva;
- disporre di una zona funzionalmente riservata alla preparazione dei pasti per i bambini, con addetti appositamente preposti;
 - disporre di zona dedicata alla produzione di diete speciali;
- le linee di produzione devono essere chiaramente identificate ed assoggettate a procedure di autocontrollo ed a sistemi certificati HACCP.
- essere sottoposto a manutenzioni programmate e preventive miranti a garantire il mantenimento di ottimali condizioni di sicurezza igienica ed a mantenerne l'efficienza produttiva;

- deve trovarsi ad una distanza tale da garantire un tempo di percorrenza, intercorrente fra inizio trasporto e consegna a tutti i plessi scolastici, non superiore a 45 minuti.
- 4. L'arco di tempo che intercorre tra l'ultimazione della cottura dei cibi e la somministrazione dovrà essere minore possibile ed in conformità con le Linee Guida per la Ristorazione Collettiva Scolastica approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni dal Ministero della Salute con provvedimento 29/04/2010, alle Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica emanate dalla Regione Piemonte Anno 2002, al documento delle "*Proposte operative per la ristorazione scolastica*" adottate dalla Regione Piemonte emanate nel luglio 2007 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 (limitatamente all'art. 6 Servizio alimentare).
- 5. Tutte le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti devono rispondere ai requisiti di legge (DM 21 marzo 1973, come da ultimo aggiornato dal DM 31 maggio 2016, n. 142; D.P.R. n. 777 del 23 agosto 1982, D. Lgs. n. 108 del 25 gennaio 1992 e s.m.i.) ed essere in linea con le norme di buona fabbricazione. I requisiti standard delle attrezzature per la produzione dei pasti sono oggetto di uno specifico capitolo del D. Lgs. n. 155/97 e del decreto del 10/03/2020 *Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*", punto 9.
- 6. Potranno essere utilizzati, in comodato d'uso gratuito le apparecchiature e gli arredi di proprietà del Committente, presenti ora presso l'attuale centro cottura e i locali di preparazione e distribuzione dei pasti nei diversi plessi scolastici. L'elenco degli arredi e strumenti è riportato nell'allegato n.5 e potranno essere visionati durante i sopralluoghi.

Art. 42 – Decorrenza della disponibilità del Centro cottura

- 1. Il Centro Cottura dovrà essere reso disponibile in tutte le sue funzionalità produttive, indicativamente, a decorrere dal 1° settembre 2021 e per tutta la durata del contratto. Per i mesi di luglio e agosto 2021 (servizio di mensa dipendenti comunali) potrà essere utilizzato provvisoriamente un altro centro cottura a disposizione dell'aggiudicatario.
- 2. Su richiesta motivata dell'aggiudicatario detta disponibilità al primo settembre 2021, potrà essere posticipata dal Committente per il termine strettamente necessario a completare le operazioni di allestimento del Centro Cottura e ad ottenere le autorizzazioni necessarie, fermo restando l'impegno inderogabile dell'aggiudicatario medesimo a garantire il servizio in tale intervallo secondo i medesimi parametri qualitativi richiesti dal presente Capitolato ed indicati in sede di offerta tecnica.
- 3. Trascorso inutilmente il termine di posticipazione assegnato dal Committente, l'aggiudicatario si intenderà decaduto, con tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente Capitolato.
- 4. L'aggiudicatario dovrà produrre, a pena di revoca dell'aggiudicazione, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, la copia del titolo giuridico relativo alla disponibilità del centro di cottura con i requisiti succitati (titolo giuridico che potrà derivare, in via meramente esemplificativa, da: locazione, proprietà, comodato) e copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 43 - Riserva di controllo del Committente

1. Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in via preventiva ed anche successiva, le caratteristiche strutturali, tecniche e funzionali del Centro di Cottura

ed annesso magazzino, le quali devono essere conformi, fra l'altro, a quanto previsto dalle Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica della Regione Piemonte.

2. A tal fine, ed a semplice richiesta, l'affidatario dovrà presentare al Committente tutti i documenti giustificativi del titolo giuridico di piena disponibilità del Centro Cottura, le autorizzazioni pertinenti, planimetrie e schede tecniche, anche delle attrezzature ivi utilizzate, dimostrazione dei tempi di percorrenza.

Art. 44 – Gestione delle emergenze

- 1. In caso di emergenza, comportante la temporanea indisponibilità del Centro Cottura di cui sopra, l'Appaltatore deve essere in grado di garantire, per tale periodo transitorio, la fornitura del servizio con i medesimi livelli qualitativi previsti dal presente Capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di gara.
- 2. A tal fine l'Appaltatore dovrà dichiarare, già in sede di offerta, l'impegno a garantire il servizio con modalità alternative transitorie.
- 3. Qualora la situazione di emergenza non sia a carattere transitorio e comporti la perdita, in via definitiva, dei requisiti oggettivi del Centro Cottura, l'Appaltatore dovrà dotarsi di un Centro Cottura alternativo, rispondente a tutti i requisiti di cui sopra, nel termine che sarà fissato dal Committente, pena decadenza. A tal fine si specifica che non costituisce situazione di emergenza, ma, invece, inadempimento grave dell'Appaltatore, la perdita della disponibilità giuridica del Centro Cottura, fra l'altro, a seguito del vittorioso esperimento di azioni reali o personali, a qualsiasi titolo, da parte di terzi.

Art. 45 - Gestione dell'emergenza sanitaria

- 1. L'Appaltatore deve essere in grado assumendone il relativo impegno in sede di gara di adottare le iniziative previste dagli attuali od emanandi protocolli per fronteggiare il perdurare dell'attuale stato di emergenza sanitaria "Covid 19", in particolare attraverso le sequenti misure:
- integrare l'orario di servizio del personale per rendere possibile un'eventuale differente organizzazione della distribuzione pasti, anche non presso i refettori ma, come attualmente avviene, nelle singole classi, ed eventualmente anche disponibilità di personale per la sorveglianza degli studenti durante la refezione;
 - fornitura di vassoi monouso biocompostabili;
- fornitura di d.p.i. specifici per il personale al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia.

Art. 46 – Migliorie e manutenzione dei locali destinati alla distribuzione

- 1. L'Appaltatore dovrà realizzare gli interventi di miglioria proposti in sede di gara presso i locali di distribuzione dei pasti, al fine ottimizzare il servizio.
- 2. Gli interventi di miglioria potranno riguardare i locali, in sé, ed anche le relative attrezzature od arredi. Nel caso di implementazione o sostituzione a cura dell'Appaltatore il materiale fornito rimarrà di proprietà del Committente alla scadenza, anche anticipata, del contratto ovvero a seguito di decadenza o risoluzione dello stesso.

PARTE V PERSONALE

Art. 47 - Requisiti e formazione del personale

- L'Appaltatore deve assumere personale qualificato adequato numericamente in modo da garantire che il servizio possa essere espletato con regolarità e secondo criteri di qualità. Detto personale dovrà essere composto da almeno un cuoco qualificato per la preparazione dei pasti e da altro personale da occupare con mansioni di aiuto-cuoco e distribuzione dei pasti, pulizia e sanificazione, riassetto della cucina e del refettorio. L'attività di detto personale è organizzata e coordinata in via diretta ed esclusiva dall'Appaltatore. A tal fine tutto il personale dovrà portare in modo visibile l'indicazione di appartenenza all'Appaltatore, ivi compreso il cartellino di riconoscimento. Particolare attenzione dovrà essere dedicata dall'Appaltatore alla gestione dell'attuale emergenza sanitaria da diffusione "Covid 19" mediante l'elaborazione di un apposito piano, anche sotto il profilo delle risorse umane impiegate.
- 2. L'Appaltatore è garante, in qualsiasi momento, dell'idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente appalto, sollevando espressamente ed incondizionatamente il Committente da ogni responsabilità in merito.
- 3. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire il personale, assente per malattia, ferie e/ o comunque indisponibile per altri motivi, in tempi tali da garantire la corretta funzionalità del servizio, dandone immediata comunicazione al Committente.

- 4. In caso di sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore deve comunque essere garantita la continuità del servizio. A tal fine potranno essere concordate tra l'Appaltatore ed il Committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi ma di uguale valore economico e nutritivo, la cui composizione deve essere concordata.
- 5. Analogamente al punto 4 l'appaltatore dovrà provvedere nei casi di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza professionale richiesta dal presente capitolato e limitatamente al tempo strettamente necessario all'attivazione del servizio in emergenza, previsto dal presente Capitolato.
- 6. Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti della refezione scolastica e alle modalità di espletamento del servizio. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro cinque giorni dalla richiesta.
 - 7. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale:
- gli indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia d'igiene e di sicurezza, da indossare durante l'orario di servizio;
 - idonee calzature antiscivolo;
- mascherine, copricapo e guanti monouso in tutti i casi in cui le necessità igieniche delle lavorazioni lo richiedono e nel caso d'uso di detergenti e/o sanificanti o nebulizzanti.
- 7.1 Devono essere previsti indumenti distinti per la preparazione e scodellamento e per i lavori di pulizia, non è consentito circolare con abiti da lavoro al di fuori delle aree di distribuzione dei pasti. Gli indumenti da lavoro devono essere

riposti, al termine dell'attività, in armadietti a doppio scomparto in modo tale che gli abiti da lavoro rimangano separati dagli abiti propri.

- 8. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.
- 9. Tutto il personale dell'Appaltatore comunque addetto all'esecuzione del presente contratto deve essere in possesso della documentazione sanitaria eventualmente necessaria, sulla base della normativa vigente, ed è tenuto a curare l'igiene personale e dell'abbigliamento e ad eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
- 10. Tutto il personale deve essere formato professionalmente al fine di garantire il servizio richiesto e deve essere costantemente aggiornato dall'Appaltatore sui vari aspetti della refezione collettiva, ed in particolare su:

□ alimentazione e salute, ponendo particolare attenzione agli aspetti nutrizional
e dietetica della ristorazione collettiva;
□ diete speciali per motivi sanitari compresa la celiachia;
🗆 controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene dei prodotti alimentar
(D.lgs. 193/07 e Regolamento Ce 852/04);
□ igiene e microbiologia degli alimenti;
□ tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore
nutrizionale degli alimenti;

□ controllo di qualità;

□ salute e sicurezza sul lavoro;

□ metodologia per assicurare l'igiene da parte del personale durante il lavoro;

🗆 alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di	
ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche	
correnti di allevamento di animali;	
caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione	
e di produzione;	
🗆 stagionalità degli alimenti;	
□ corretta gestione dei rifiuti;	
uso dei detersivi a basso impatto ambientale;	
□ energia, trasporti e mense.	
□ indirizzi, indicazioni e modalità previste nel contratto per adeguare il servizio	
agli standard di qualità richiesti dal committente.	
11. Il personale addetto alla distribuzione dovrà essere informato altresì su:	
□ modalità di somministrazione diete speciali per motivi sanitari anche per	
celiachia;	
□ modalità di porzionamento con misure semplici tipo mestoli ecc.;	
□ norme igieniche da osservare durante la distribuzione del pasto ed	
autocontrolli igienico -sanitari ex d.lgs. 193/07 e Regolamento CE 852/04;	
□ D.Lgs. n. 81/08, d.lgs. 242/96 e D.lgs 106/2009;	
□ pulizia, sanificazione, disinfezione dei locali, attrezzature e materiali;	
□ comunicazione con l'utenza;	
🗆 comportamento in situazioni di emergenza.	
12. La durata della formazione non può essere inferiore a: 6 ore annuali per gli	

12. La durata della formazione non può essere inferiore a: 6 ore annuali per gli addetti al trasporto, 12 ore annuali per gli addetti alla distribuzione del pasto, 25 ore annuali per gli addetti alla produzione. L'Appaltatore può prevedere formazione anche su ulteriori aspetti ritenuti rilevanti ai fini della qualità del servizio gestito; può altresì prevedere momenti di aggiornamento per le altre figure impegnate nello

svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (addetti al trasporto pasti, manutentori, responsabile qualità, ecc...).

14. L'Appaltatore, in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, deve essere in grado di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 48 - Responsabile di Progetto - Direttore del Servizio

- 1. Il coordinamento del servizio oggetto del presente appalto deve essere affidato ad un Responsabile con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.
- 2. Il nominativo del Responsabile dovrà essere comunicato al Committente prima dell'avvio del servizio.
- 3. Il Responsabile del servizio deve mantenere un contatto continuo con l'incaricato comunale addetto al controllo dell'andamento del servizio e deve essere prontamente reperibile per la soluzione di eventuali problemi. In particolare, l'Appaltatore deve assicurare la presenza giornaliera, presso la cucina centrale, del Responsabile.
- 4. In caso di assenza o impedimento del responsabile, l'Appaltatore deve provvedere alla sua sostituzione con altri in possesso di idonea qualifica professionale dandone tempestiva comunicazione al Committente entro il termine massimo di giorni tre.
- 5. Il Responsabile del servizo è garante nei confronti del Committente della correttezza e della qualità del servizio svolto. Egli deve provvedere, fra l'altro, all'espletamento delle seguenti funzioni:
- dirigere e controllare le attività della cucina centrale ed i rapporti con i fornitori

- dirigere e controllare la consegna e distribuzione dei pasti nei plessi scolastici e nella mensa dipendenti
 - coordinare tutti i servizi oggetto dell'appalto
 - mantenere i rapporti con gli uffici comunali
- mantenere i rapporti con la Commissione Mensa, le autorità sanitarie ed eventuali altri organismi di controllo.

Art. 49 – Disposizioni normative applicabili ai lavoratori dell'Appaltatore – Clausola di manleva

- 1. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché gli accordi locali di miglior favore nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in generale ogni altro contratto collettivo che dovesse essere stipulato successivamente per la categoria stessa.
- 2. L'Appaltatore deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla tutela della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevando da ogni responsabilità civile e penale la Committente.
 - 3. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
- 3.1 elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell'appalto da trasmettere all'ente prima dell'avvio del servizio;
- 3.2. comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;

3.3 formare il personale alla gestione dell'emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio;

3.4 redigere, in collaborazione con i soggetti interferenti (Stazione appaltante e I.C. Ivrea 1 e I.C. Ivrea 2) i D.U.V.R.I. previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di individuare le misure di prevenzione da attuare per eliminare/ridurre i rischi da interferenze:

3.5 provvedere a predisporre i documenti per la sicurezza riguardanti i rischi da interferenza con il personale dello Stato nei locali di refezione, rapportandosi allo scopo con le dirigenze scolastiche.

3.6. predisporre e far affiggere a proprie spese, entro l'inizio del servizio, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali di preparazione e cottura secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. Il Committente non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in vertenze di lavoro di qualsiasi tipo instaurate dai lavoratori nei confronti dell'Appaltatore, anche in occasione di attività inerenti i servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente. L'Appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti circa l'estraneità della Committente da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna espressamente a mantenere indenne ed a sollevare il Committente da qualsiasi pretesa economica e/o normativa avanzata dai propri lavoratori

Art. 50 – Clausola sociale

- 1. L'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico il personale operante presso la struttura, salvo esplicita rinuncia individuale. L'Appaltatore, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata.
- 2. In particolare, ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019), l'Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.
 - 3. A tale scopo si precisa quanto segue:
- 1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.
- 2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
- 3. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
- 4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

- 5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.
- 6. L'elenco del personale, nei cui confronti opera la clausola sociale, è contenuto nell'allegato 4 al presente Capitolato.

PARTE VI

GARANZIE DI QUALITA', CONTROLLI RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 51 - Monitoraggio ed autocontrollo da parte dell'Appaltatore

- 1. L'Appaltatore deve rispettare gli standard di prodotto e mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti per tutta la durata del contratto.
- 2. L'Appaltatore è sempre tenuto a fornire i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato.
- 3. L'Appaltatore deve obbligatoriamente gestire tutte le attività necessarie per l'attuazione e l'implementazione del sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P.) previsto dal D. Lgs. N. 193/07 e Regolamento CE 852/04 e s.m.i.
 - 4. Dovranno, inoltre, essere svolte a cura dell'Appaltatore le seguenti attività
 - -analisi dei rischi del processo produttivo;
 - identificazione dei punti critici;
 - definizione dei limiti di accettabilità;
 - definizione ed attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo;
- definizione ed attuazione degli interventi in caso di perdita del controllo dei punti critici;
 - verifica del sistema di autocontrollo;
- definizione e realizzazione della documentazione di supporto (elaborazione e/o aggiornamento dei piani di autocontrollo,

- fornitura di tutta la modulistica necessaria alla realizzazione di un sistema di registrazione che dimostri la costante applicazione del piano

di autocontrollo adottato).

- 5. L'Appaltatore dovrà fornire, a richiesta, al Committente copia dei Piani di Autocontrollo e relativi aggiornamenti, redatti ai sensi del Reg. CE 852/2004 relativi alle fasi di preparazione dei pasti.
- 6. L'Appaltatore deve munirsi e mantenere le prescritte autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 25, comma 2 lettera c) del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (s.m.i.), contenente il Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande o registrazione sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e D.G.R.V. 3710 del 20.11.2007 e s.m.i. Dovrà inoltre provvedere a quanto stabilito dai Regolamenti CE in materia di igiene e sicurezza degli alimenti nn. 852-853-854 ed 882 del 2004, delReg. CE n. 2073 / 2005, Reg.CE 178/2002, Reg.CE n. 2076/2005 e D.Lgs. n. 193/2007 e successive modificazioni.
- 7. L'Appaltatore dovrà provvedere alla notifica dell'attività alimentare per i centri di produzione pasti e per i servizi di porzionatura ai sensi del Regolamento Europeo 852/2004. L'Impresa assume la responsabilità di OSA (Operatore Settore Alimentare) della parte del servizio di ristorazione scolastica di cui risulta aggiudicataria.
- 8. Nell'ambito della gestione del piano di applicazione del sistema H.A.C.C.P. l'Appaltatore dovrà rendersi garante di tutte le operazioni svolte nei locali dedicati al servizio di ristorazione scolastica inclusa la pulizia o di altri interventi o attività svolti in detti locali da altri soggetti anche attraverso controlli preoperativi. Si precisa che tutte le attrezzature presenti presso i locali oggetto del presente appalto dovranno rientrare nel piano di applicazione del sistema HACPP.

- 9. A garanzia della qualità della produzione del servizio oggetto dell'appalto, durante ogni anno scolastico l'Appaltatore è tenuto ad effettuare, con conseguente comunicazione e referto alla stazione appaltante, controlli in ragione delle seguenti indicazioni minime:
- 9.1 almeno n. 6 tamponi ambientali presso il Centro cottura (attrezzature della cucina compresi i contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti e superfici) con ricerca del seguente parametro: CBT;
- 9.2 almeno n. 6 tamponi ambientali presso i punti di distribuzione (superfici di lavoro e attrezzature) per verifiche batteriologiche al fine di verificare lo standard di qualità igienica;
- 9.3 regolari indagini analitiche (con frequenza almeno mensile per quanto riguarda i semilavorati ed i prodotti finiti pronti al consumo, e con frequenza almeno bimestrale per le materie prime) sui prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti; con ricerca dei seguenti parametri: CBT, Salmonella, Stafilococco aureo, Coliformi fecali, Escherichia coli; Lysteria.
- 10. L'Appaltatore si impegna a fornire, su eventuale richiesta del Committente, all'atto della stipula del contratto, la documentazione, redatta dalle singole aziende fornitrici di prodotti alimentari, attestante che tali aziende operano conformemente a quanto stabilito dal Reg. CE 852/2004, in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.
- 11. Il Committente si riserva comunque la facoltà di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento e qualora lo ritenga a qualunque titolo necessario, ulteriori analisi merceologiche e microbiologiche, in eccedenza a quelle minime prescritte.
- 12. L'Appaltatore, in caso di sostituzione di marchio dei prodotti, deve inviare relativa attestazione analitica e scheda tecnica del prodotto, prima della sostituzione stessa.

- 13. L'Appaltatore è tenuto a informare con immediatezza la Committenza di eventuali visite ispettive dell'Autorità Sanitaria (ASL, NAS) e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da essa effettuati.
- 14. L'Appaltatore è tenuto a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, così come del pasto sostitutivo del menù dibase, qualora fossero intervenute delle variazioni, presso il Centro Cottura. Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell'etichetta recante la data del prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a temperatura di 0°C, + 4°C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione "campionatura rappresentativa del pasto per eventuale verifica data di produzione". I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopraindicate, sino al martedì della settimana successiva.

Art. 52- Tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto

- 1. All'Appaltatore compete la responsabilità in merito all'applicazione delle procedure di tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto finito prevista dal D.lgs. 155/97.
- 2. L'Appaltatore dovrà individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP di cui all'art. 3, 2 comma, del citato Decreto.
- 3. Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le schede o altri strumenti consentiti dalla legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e risultati delle procedure.

4. Ai fini dell'espletamento del servizio, sia i mezzi e sia i contenitori adibiti al trasporto dovranno essere in possesso delle autorizzazioni in materia di igiene di cui al Regolamento CE nr. 852/2004 e s.m.i.

Art. 53 - Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 2. L'Appaltatore è responsabile, in via esclusiva, dei danni che dal servizio eseguito o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.
- 3. L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti i servizi oggetto di contratto contro i rischi di:
- 3.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=, per sinistro senza

alcun sottolimite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- 3.1.1. responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- 3.1.2.· danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- 3.1.3. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- 3.2 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.500.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

3.1.3 Per forniture di cui l'aggiudicatario sia anche produttore è richiesta altresì la Polizza RC Prodotti (RCP) a cura dell'impresa aggiudicataria o, in alternativa, del produttore o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno distribuiti, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=.

3.1.4. Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'Aggiudicataria per l'esecuzione del presente contratto. Tale copertura (RCA) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000, 00. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale inesistenza e/o in operatività delle polizze RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori di cui sopra e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicataria – non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

4. In ogni caso l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Committente da qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale possa derivare anche solo in occasione dell'esecuzione del servizio appaltato.

Art. 54 - Diritto al controllo da parte del Committente

1. L'Appaltatore assume l'impegno di dare libero accesso nei locali del Centro Cottura e dei punti di distribuzione– senza necessità di preavviso - agli incaricati dal Committente al fine di effettuare i controlli che si riterranno opportuni nell'interesse dell'efficienza del servizio, nonché sull'andamento gestionale ed organizzativo del servizio di refezione, al fine di garantirne l'elevata qualità.

- 2. Il Committente si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di controllo delle attrezzature, magazzini e su quanto altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di far rispettare tutte le norme stabilite nel presente capitolato ed in particolare la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate indicate nelle tabelle dietetiche allegate al presente capitolato, nonché il controllo della buona conservazione degli alimenti, sul procedimento di cottura, sulla distribuzione, sulla quantità, qualità ed igienicità degli alimenti e dei locali destinati alla preparazione, distribuzione e conservazione degli alimenti.
- 3. In particolare, il Committente a mezzo di personale appositamente delegato potrà accedere ed ivi permanere, in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona delle varie strutture di ristorazione, al fine di esercitare il controllo circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase.

Art. 55 - Organismi preposti al controllo

1. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti Servizi della A.S.L., Servizio Istruzione preposto dell'A.C., nonché eventuali altre strutture specializzate incaricate dall'A.C.

Art. 56 - Diritto di controllo da parte dei rappresentanti degli utenti (Commissione mensa)

- 1. È diritto della Commissione all'uopo istituita, procedere al controllo del servizio al fine di rilevare: mancato rispetto dei menù, temperature e modalità di stoccaggio delle derrate, controllo delle grammature (da effettuarsi almeno su 10 campioni), date di scadenza dei prodotti, temperatura dei pasti al momento della distribuzione, sia presso i refettori scolastici, che presso il centro cottura. E' invece fatto assoluto divieto ai membri della Commissione mensa di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale alle dipendenze dell'Appaltatore, dovendo rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune o, in caso di emergenza o irreperibilità dello stesso servizio, al Direttore del Servizio presso il Centro Cottura.
- 2. I componenti gli organi di controllo dovranno indossare, in sede di effettuazione dei controlli della qualità presso il Centro Cottura e i refettori, apposito camice e copricapo, fornito dall'Appaltatore.

Art. 57 - Tipologia dei controlli

- 1. I controlli predisposti dall'A.C. saranno articolati in:
 - a) controlli a vista del servizio.

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- → -modalità di stoccaggio nelle celle;
- → -temperatura di servizio delle celle;
- → -controllo della data di scadenza dei prodotti;
- → -modalità di lavorazione delle derrate;
- → -modalità di cottura;

- → -modalità di distribuzione;
- → -lavaggio e impiego dei sanificanti;
- → -modalità di sgombero rifiuti;
- → -verifica del corretto uso degli impianti;
- → -caratteristiche dei sanificanti;
- → -modalità di sanificazione;
- → -stato igienico degli impianti e dell'ambiente;
- → -stato igienico-sanitario del personale addetto;
- → -stato igienico dei servizi;
- → -organizzazione del personale;
- → -controllo dell'organico;
- → -professionalità degli addetti;
- → -controllo delle quantità delle porzioni, in relazione alle Tabelle Dietetiche (in questo caso il controllo deve riguardare la pesatura di singolo contenitore dedicato ad un plesso);
- → -modalità di manipolazione;
- → -controllo del funzionamento degli impianti tecnologici;
- → -controllo degli interventi di manutenzione;
- → -controllo delle attrezzature;
- → -controllo del comportamento degli addetti nei confronti del personale dipendente dall'A.C.;
- → -controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;
- → -controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate.

b) <u>Controlli analitici</u>

2. I tecnici incaricati dal Committente effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi e asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Nulla potrà essere richiesto al Committente per le quantità di campioni prelevati.

Art. 58 - Blocco delle derrate

- 1. I controlli potranno dar luogo al "blocco di derrate". I tecnici incaricati dal Committente provvederanno a far custodire in un magazzino o in cella frigorifera (se deperibile) le derrate oggetto di rilievo ed a far apporre sulle stesse un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento da non utilizzare".
- 2. Il Committente provvederà a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell'alimento e darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore.
- 3. Qualora i referti diano esito ostativo all'utilizzo, all'Appaltatore verranno addebitate le spese di analisi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penalità. In caso di non conformità accertata di un prodotto, l'Appaltatore deve presentare al Committente la documentazione comprovante lo scarico dello stesso e le procedure relative alle azioni correttive intraprese dall'Appaltatore medesimo.

Art. 59 – Prescrizioni all'Appaltatore

1. Fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di adottare con immediatezza tutte le necessarie azioni correttive, a seguito dei rilievi emersi in sede di controllo, il Committente potrà imporre all'Appaltatore ulteriori prescrizioni, a carattere limitativo e preventivo dei rischi risultanti dai rapporti di controllo, alle quali l'Appaltatore ha obbligo di uniformarsi.

Art. 60 - Penalità contrattuali

- 1. Il mancato rispetto della disciplina contrattuale, o della normativa presupposta, dà titolo al Committente all'applicazione di penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle circostanze e l'eventuale recidiva.
- 2. Si indicano, qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo, alcune ipotesi specifiche:

1. STANDARD MERCEOLOGICI	
Fattispecie	Penalità
1.1 Mancato rispetto degli standard garantiti dalle	Euro 600,00
caratteristiche merceologiche	
1.2 Mancato utilizzo di prodotti certificati	Euro 1.000,00
1.3 Confezionamento di prodotti alimentari e di pasti non	Euro 1.000,00
conforme alla vigente normativa in materia	
1.4 Etichettatura non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente Capitolato	Euro 600,00

1.6 Dieta speciale per patologia preparata con tecniche o	Euro 1.500,00
alimenti inadeguati alle prescrizioni sanitarie	

2. QUANTITA'

Fattispecie	Penalità	
2.1 Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati nella singola sede di ristorazione		00,00
2.2 Totale mancata consegna dei pasti ord sede di ristorazione	inati nella singola Euro 3.00	00,00
2.3 Mancato rispetto delle grammature ver pesate della stessa preparazione, nella sing ristorazione),00
2.4 Porzionatura non corretta da parte d alla distribuzione	elle addette Euro 300),00
2.5 Mancata manutenzione o sostituzion termici	e di carrelli Euro 1.00	00,00

3. RISPETTO DEI MENU' BASE E DIETETICI

Fattispecie	Penalità
3.1 Mancato rispetto del menù previsto, senza preavviso	Euro 600,00
3.2 Mancato rispetto della procedura di rintracciabilità dei prodotti utilizzati	Euro 600,00

4.	PAR	AMET	RI IGI	ENICO	-SANITA	RI
----	------------	-------------	--------	--------------	---------	----

Fattionaria	Donalità
Fattispecie	Penalità
4.1 Mancato rispetto del Piano di Autocontrollo Aziendale	Euro 600,00
4.2 Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici dei	Euro 1.000,00
pasti distribuiti nelle singole sedi di ristorazione	
4.3 Rinvenimento di parassiti nei pasti distribuiti nelle singol	Euro 1.000,00
sedi di ristorazione	
4.4 Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti nelle singole	Euro 500,00
sedi di ristorazione	
4.5 Riciclaggio non autorizzato di derrate	Euro 1.000,00
4.6 Promiscuità di merci nelle celle frigorifere	Euro 500,00
4.7 Inadeguata igiene delle attrezzature ed utensili	Euro 1.000,00
nelle sedi di ristorazione	
4.8 Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia nell	Euro 1.000,00
sedi di ristorazione gestite dall'Appaltatore	
4.9 Conservazione delle derrate non conforme alle normative	Euro 600,00
vigenti	
4.10 Temperatura dei pasti non conforme alle normative	Euro 600,00
vigenti	
4.11 Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte	Euro 1.000,00
del personale addetto al trasporto derrate e pasti	

4.12 Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da	Euro 600,00
parte del personale addetto alla distribuzione,	
scodellamento dei pasti e rigoverno dei locali di ristorazione	
4.13 Mancato o non corretto prelievo del pasto test	Euro 300,00
4.14 Uso di contenitori per la veicolazione non corrispondenti	Euro 1.000,00
a quanto previsto dal Capitolato	
4.15 Attrezzature non conformi o non sostituite	Euro 1.000,00
4.16 Mancata apposizione del cartello identificativo su	Euro 600,00
prodotti in fase di accertamento	

5. TEMPISTICA

Fattispecie	Penalità
5.1 Mancato rispetto degli orari di consumazione del pasto	Euro 600,00
per un ritardo superiore a 15 minuti dall'orario previsto	

6. PERSONALE

Fattispecie	Penalità
6.1 Mancato rispetto delle norme previste dal Capitolato in	Euro 600.000
tema di personale	

6.2 Assenza superiore a tre giorni del direttore del servizio	Euro 600.000
senza intervenuta sostituzione	
6.3 Errata somministrazione di diete speciali	Euro 1.000,00

Art. 61 – Procedimento per l'applicazione delle penalità contrattuali

- 1. Il Committente farà pervenire per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati.
- 2. L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Committente entro cinque giorni lavorativi. In difetto di riscontro nel termine di cui al precedente periodo, i rilievi e le contestazioni si intenderanno accettate dall'Appaltatore.
- 3. Si procede al recupero della penalità da parte dell'Amministrazione comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota- parte della cauzione definitiva.
- 4. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 62 - Risoluzione del contratto

- 1. Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le sequenti ipotesi:
 - 1) grave inadempimento contrattuale, che comporti il rischio di pregiudizio per la salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio;
 - 2) interruzione ingiustificata del servizio, salvo che ciò non sia stato determinato da cause estranee alla sfera di controllo dell'Appaltatore;
 - 3) contegno abituale scorretto verso il pubblico o l'utenza da parte del personale dell'Appaltatore;
 - 4) cessione dell'attività o dell'azienda, non autorizzata dal Committente;
 - 5) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio;
 - 6) utilizzo per tre volte di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi;
 - 7) casi d'intossicazione e tossinfezione alimentare ovvero accertamento di un concreto rischio in proposito;
 - 8) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - 9) danni prodotti alle attrezzature e agli impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale;
 - 10) comportamento dell'Appaltatore gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro del Committente e dell'interesse pubblico.

- 11) recidiva nelle contestazioni all'Appaltatore, per più di tre volte nel corso dell'anno scolastico per le infrazioni di minore gravità e per due volte per quelle di maggiore gravità;
- 12) ogni altra inadempienza che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, comprometta, irreversibilmente, il rapporto di fiducia fra il Committente e l'Appaltatore
- 2. Anche nei casi sopraindicati l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.
- 3. Qualora l'Appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Committente avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Per l'esecuzione di tali prestazioni, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

PARTE VII

GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Art. 63– Gestione della fase esecutiva del contratto in conformità al D.M. 10 marzo 2020

1. Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari.

Per prevenire gli sprechi alimentari la porzionatura dei pasti deve avvenire somministrando il giusto numero di pezzi e attraverso l'uso di appropriati utensili quali mestoli, palette o schiumatole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire in base all'età o alle diverse fasce scolastiche (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado) per garantire la porzione idonea con una sola presa. Per prevenire gli sprechi alimentari le pietanze devono altresì essere somministrate al giusto punto di cottura (non bruciate, né ossidate o poco cotte). Le eventuali eccedenze alimentari, distinguendo tra primi, secondi, contorni, frutta, piatto unico servito e non servito, devono essere calcolate approssimativamente e monitorate. Devono inoltre essere analizzate le motivazioni sulla base delle quali si genera l'eventuale eccedenza alimentare, anche attraverso l'utilizzo di questionari sui quali rilevare anche le casistiche dei disservizi. Tali questionari devono esser fatti compilare due volte l'anno, nel primo e nel secondo quadrimestre, dal personale docente e da altro personale specializzato indicato dall'istituto scolastico o dalla stazione appaltante (dietisti, specialisti in scienza dell'alimentazione, commissari mensa), nonché dagli alunni, anche a partire da sette anni di età. Deve essere possibile, per l'utenza adulta, far proporre soluzioni per migliorare ulteriormente la qualità del servizio, da attuare in condivisione con la

stazione appaltante. Sulla base di tali rilevazioni debbono essere attuate conseguenti azioni correttive, tra le quali:

- attivarsi con la ASL, e i soggetti competenti, per poter variare le ricette dei menù che non dovessero risultare gradite, mantenendo i requisiti nutrizionali previsti e per trovare soluzioni idonee per i bambini con comportamento anomalo nel consumo del pasto;
- 2) collaborare, nell'ambito delle attività di competenza, ai progetti eventualmente attivati presso la scuola per favorire la cultura dell'alimentazione e la diffusione di comportamenti sostenibili e salutari.

2. Recupero eccedenza alimentare.

A seconda della tipologia di eccedenza alimentare (ovvero a seconda che il cibo sia o non sia stato servito) e se la quantità delle diverse tipologie è significativa, devono essere attuate le misure di recupero più appropriate. A tale riguardo, entro sei mesi dalla decorrenza contrattuale, misurate le diverse tipologie di eccedenze ed attuate ulteriori misure per prevenire gli sprechi, l'aggiudicatario deve condividere con la stazione appaltante un progetto sulla base del quale, nel rimanente periodo contrattuale, assicurare che: il cibo non servito sia prioritariamente donato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della legge n. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e sia gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo. Al fine di ottimizzare la logistica, devono essere individuate e attuate soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile, etc.; le eccedenze di cibo servito siano raccolte direttamente nella sala mensa, per poi

essere destinate all'alimentazione degli animali, ovvero in canili o in gattili, oppure destinate a recupero in sistemi di compostaggio di prossimità se presenti in zone limitrofe o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione umida. L'attuazione della politica per la riduzione degli sprechi alimentari deve essere oggetto di apposita comunicazione. I dati sulle eccedenze alimentari, le informazioni derivanti dai sondaggi sulle motivazioni sulla base delle quali si generano le eccedenze alimentari rilevati attraverso il questionario, la descrizione delle misure intraprese per ridurre le eccedenze alimentari ed i. relativi risultati, devono essere riportati in un rapporto quadrimestrale da inviare telematicamente al direttore dell'esecuzione del contratto, al quale deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale, il nominativo del responsabile della qualità incaricato a porre rimedio alle eventuali criticità del servizio. Verifiche: le verifiche sono eseguite tramite sopralluoghi anche presso il centro di cottura e attraverso le informazioni rese sul rapporto quadrimestrale

3. Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti (MOCA).

I pasti sono somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o in plastica dura non colorati, stoviglie, anche nelle scuole di infanzia, in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire tempestivamente gli articoli in plastica dura qualora le superfici risultino non integre o, nel caso di resine melamminiche, non lucide oppure qualora sia stata acquisita evidenza di mancata conformità alla normativa sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.

I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili; i contenitori isotermici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla predetta norma UNI EN 13432

Prevenzione e gestione dei rifiuti. Le tipologie e le fonti di rifiuti prodotti devono essere analizzate per delineare ed attuare procedure per prevenirne la produzione. L'aggiudicatario deve scegliere, ove disponibili, prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi «a rendere» o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume. Non devono inoltre essere utilizzate le confezioni monodose (per zucchero, maionese, ketchup, senape, olio e salse da condimento, etc.) e le monoporzioni ove non altrimenti imposto ex lege oppure ove non motivato da esigenze tecniche legate a menù o a esigenze specifiche (per celiaci, etc.). La raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate coerentemente con le modalità individuate dall'amministrazione comunale competente. Gli oli e grassi alimentari esausti, in particolare, devono essere raccolti in appositi contenitori, conformi alle disposizioni ambientali vigenti in materia di recupero e smaltimento e conferiti nel rispetto della normativa ambientale vigente, vale a dire ad imprese autorizzate o nel sistema di raccolta comunale, se attivo.

4. Tovaglie, tovaglioli

Le tovaglie devono essere oleo ed idrorepellenti plastificate riutilizzabili o in tessuto conformi ai CAM per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti o con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, o con l'etichetta *Oeko-tex* standard 100 o «*Global Organic Textile Standard*» o equivalenti. Le tovagliette monoposto eventualmente usate per determinate specifiche esigenze organizzative temporanee ed i tovaglioli monouso in carta tessuto devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi

alla ISO 14024, oppure del marchio *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC®)*o equivalenti. Tali prodotti in carta tessuto devono essere privi di colorazioni o stampe e, se disponibili, costituiti da cellulosa non sbiancata.

5. Pulizie dei locali e lavaggio delle stoviglie e delle altre superfici dure.

Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. Prima di procedere al lavaggio ad umido, i condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, pentole e dalle altre attrezzature.

Art. 64 - Attrezzature

- 1. L'Appaltatore dovrà garantire, per le eventuali attrezzature che intende installare, il rispetto delle norme di legge in relazione ai materiali con cui dette attrezzature sono realizzate ed in conformità alle norme di legge in materia di sicurezza.
- 2. In particolare, per le eventuali nuove attrezzature l'Appaltatore dovrà indicare le caratteristiche tecniche di ogni singola attrezzatura e corredarla di depliant illustrativi, dai quali dovrà essere possibile evincere le caratteristiche specifiche.
- 3. L'acquisto o la fornitura di frigoriferi, congelatori e lavastoviglie per uso professionale ed altre apparecchiature connesse all'uso di energia dotate di etichettatura energetica dovranno rispettare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1369/2017; essere dotate pertanto di etichettatura energetica,

appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

- 4. I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichetta- tura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non possono inoltre contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 150. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il periodo è sostituito con: «I frigoriferi e i congelatori professionali *omissis*, non possono contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 4 e, se reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas naturali non brevettati».
- 5. Le lavastoviglie professionali devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: sistemi di recupero di calore o, in alternativa, capacità di uso diretto di acqua calda di rete; «doppia parete»; possibilità di effettuare prelavaggi integrati.
 - 6. Si segnala altresì l'attuale esigenza di sostituire le seguenti attrezzature:
- n. 3 frigoriferi nei seguenti plessi : infanzia S Giovanni, primaria "Selina Lesca" e primaria "M. D'Azeglio"
- n. 3 lavastoviglie nei seguenti plessi: secondaria di primo grado "G. Falcone", infanzia "Torre Balfredo" e infanzia "Don Milani"
- n. 14 carrelli bagnomaria dotati di 3 vasche indipendenti e ciascuna dotata di termostato e tasto di accensione con temperature regolabili.

Art. 65 – Carta dei servizi e progetti speciali

- 1. L'Appaltatore deve procedere all'elaborazione e diffusione di un'apposita "Carta dei Servizl" che garantisca l'informazione agli utenti relativamente a:
- 1.1. Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
 - 1.2 Provenienza territoriale degli alimenti
 - 1.3 Stagionalità degli alimenti
 - 1.4 Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2. L'Appaltatore deve, altresì, attivare sistemi di rilevazione e reportistica della "customer satisfaction" al fine di concordare e sviluppare con la Committente e gli organismi di partecipazione le opportune azioni correttive. In particolare, sulla scorta dei risultati dell'indagine, e tenuto conto di eventuali rilievi mossi nonché dei controlli effettuati e dei reclami ricevuti nel corso dell'anno, l'Appaltatore predispone, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, un piano di miglioramento del servizio da sottoporre all'approvazione del Committente.
- 3. Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà rendersi promotore di attività e laboratori di educazione alimentare a favore degli alunni utenti del servizio, finalizzati all'individuazione ed attuazione di buone pratiche.
- 4. L'Appaltatore deve rendersi disponibile e collaborare fattivamente al recupero igienico dei pasti non consumati, in applicazione della "Legge del Buon Samaritano" (rif. L. 155/03 -Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e LEGGE 19 agosto 2016, n. 166-Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e delle disposizioni comunitarie (rif. Reg. CE 1069/2009).

Art. 66 - Consegna all'Impresa degli immobili e degli impianti

- 1. Il Committente provvede a consegnare in comodato d'uso, a seguito di stesura di inventario da stilare in contraddittorio, gli immobili, gli impianti e le attrezzature esistenti presso i locali di ricevimento pasti nei singoli plessi scolastici. Detti locali ed attrezzature sono di proprietà del Committente e saranno utilizzate dall'Appaltatore, che ne garantirà l'efficienza e la conformità in materia di igiene e sicurezza.
- 2. Quanto preso in consegna dall'Appaltatore si intende funzionante ed in buono stato, pertanto il Committente resta sollevato da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed eventuali sostituzioni o integrazioni di apparecchiature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti. Tali eventuali spese saranno a totale carico dell'Appaltatore.
- 3. Le opere, le forniture e qualsiasi miglioria autorizzate ed effettuate dall'Appaltatore restano di proprietà del Committente e per le stesse non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art. 67 - Piano di evacuazione

- 1. L'Impresa che risulterà aggiudicataria entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.
- 2. A tal fine l'Impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Committente.

Art. 68 – Verifica periodica degli immobili e degli impianti

- 1. In qualunque momento, su richiesta del Committente, le Parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze l'Appaltatore sopperirà entro il tempo strettamente necessario, fissato dal Committente.
- 2. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta all'Appaltatore ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.

Art. 69 - Divieto di variazione della destinazione d'uso

1. L'Appaltatore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata del contratto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, tranne diversa disposizione del Committente e nei limiti consentiti dallo stesso.

Art. 70 - Licenze e Autorizzazioni

- 1. L'Appaltatore deve provvedere all'acquisizione delle licenze edilizie, qualora necessarie, delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
- 2. Tutte le licenze ed autorizzazioni saranno intestate al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 71 - Riconsegna all'A.C. degli immobili, impianti, attrezzature, arredi ed utensili

- 1. Alla scadenza del contratto l'Appaltatore si impegna a riconsegnare al Committente i locali con impianti e attrezzature annessi in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.
- 2. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati all'Appaltatore ai prezzi correnti di mercato per il ripristino.

Art. 72 – Spese inerenti al contratto

- 1. Qualsiasi spesa inerente o conseguente alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registrazione del contratto d'appalto.
- 2. L'aggiudicatario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatigli nei confronti del Committente.
- 3. L'aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto nella forma dell'atto pubblico-amministrativo, previa presentazione della seguente documentazione:
 - 3.1) Cauzione definitiva;
 - 3.2) Polizze assicurative;
 - 3.3) Ricevute del pagamento delle spese di contratto, registrazione e bolli;
- 3.4) Dichiarazione di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e indicazione degli addetti al primo soccorso e antincendio;

- 3.5) Tutta la restante documentazione prevista nel capitolato e negli allegati che costituiscono parte integrante del bando di gara.
- 4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non presenti la documentazione richiesta, o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione e incamererà la cauzione provvisoria. Saranno, in tal caso, a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune. L'esecuzione in danno non esime in ogni caso la ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 73 – Adeguamento ai Protocolli di Sicurezza emanati a causa dell'emergenza epidemiologica

1. L'Appaltatore garantisce l'adeguamento costante della propria organizzazione del servizio ai Protocolli di Sicurezza, emanati dalle Autorità Competenti od emanandi nel corso dell'esecuzione del contratto, al fine di contrastare la diffusione da contagio del virus "Covid 19".

PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Recesso dal contratto

- 1. Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.
- 2. Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

Art. 75 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Committente e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione del presente contratto, non definibili in accordo tra le parti, competente a giudicare sarà il Foro di Ivrea.

Art. 76 – Domicilio legale dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti contrattuali l'Appaltatore elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

Art. 77 - Rinvio

- 1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di appalti e ristorazione scolastica, che qui si intendono richiamate e riportate per intero.
- 2. Laddove per effetto di nuove normative si modificassero le funzioni attribuite ai Comuni relativamente al servizio in oggetto, l'appalto potrà subire le relative conseguenti variazioni, senza che l'Appaltatore possa rivalersi sul Committente.

Art. 78– Inefficacia di clausole aggiuntive

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 79 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per

finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ivrea, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 80 - Protocollo di legalità

- 1. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
- 2. Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 3. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto legge 90/2014.